



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI BOLOGNA



AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI LOCALI

DI **MARIO DAMIANI** – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

EDITORIALE

Cari Presidenti, colui che assume la guida di un organismo rappresentativo tanto importante nella società civile, non può esimersi dall'essere trasparente sin dall'inizio e dallo spiegare, nel rispetto della verità, con semplicità ed in sintesi, non solo quali vicende contingenti

hanno provocato il cambiamento avvenuto, ma anche quali ne siano state le cause più profonde alla sua radice.

Ha anche il dovere di indicare con la massima chiarezza ed onestà intellettuale, previa condivisione del Consiglio Nazionale, quale ritiene debba essere il suo compito futuro e quello del Consiglio medesimo nel residuo periodo fino all'avvio della riforma della professione con l'istituzione dell'Albo Unico, indicando lo scenario strategico che intende collegialmente perseguire con le risorse umane e materiali disponibili e con i modelli organizzativi che sono a tale scopo necessari.

Circostanze varie, che nessuno avrebbe davvero voluto che potessero accadere, hanno concorso a maturare la necessità di un ricambio delle cariche istituzionali al vertice del nostro Consiglio.

Il radicale ed insanabile contrasto insorto da qualche tempo in funzione tanto del metodo di conduzione presidenziale del Consiglio stesso, ritenuto dai più accentratore e scarsamente collegiale, quanto del merito su alcuni temi essenziali caratterizzanti la politica del Consiglio (rapporti con altre professioni e forze sociali, valutazioni sulla politica economica e fiscale del Governo, partecipazione unilaterale ad iniziative governative, come i

distretti e la banca del mezzogiorno, assunzione di posizioni unilaterali sulla formazione professionale, ecc.), è debordato nel corso dell'ultima Assemblea dei Presidenti in un'inattesa quanto inaccettabile esternazione che è stata percepita da tutti quale fattore di delegittimazione e mortificazione istituzionale dell'intero Consiglio nazionale.

La frattura profonda che ne è politicamente conseguita, nonché le incertezze o ambiguità propositive in merito a contrapposizioni sul futuro elettorale del Consiglio, hanno prodotto nella valutazione della maggioranza dei Consiglieri una caduta irrimediabile e profonda sulla fiducia nel Presidente che non poteva che prefigurare un ricambio totale del vertice del Consiglio.

Il Presidente, pur sollecitato amichevolmente, ha ritenuto di ignorare tale situazione di estremo disagio che derivava dalla sua posizione di insensibilità ed intransigenza, appigliandosi ad una opinabile interpretazione circa la natura della carica di Presidente considerata dallo stesso quale organo praticamente inamovibile ex lege.

Non si sono volute sentire - spiace davvero doverlo rimarcare - le ragioni etiche, ben superiori anche a quelle giuridiche, ed è pertanto venuto irrimediabilmente meno quel rapporto fiduciario che, in democrazia, costi-

SOMMARIO

Editoriale

di *Mario Damiani*

Ai Presidenti degli Ordini locali pag. 1

D'Attualità

di *Benedetto Santacroce*

Professionisti ed antiriciclaggio: l'organizzazione dello studio e le operazioni sospette pag. 3

di *Giorgio Delli e Roberto Melò*

Società di servizi: incompatibilità e decadenza dall'incarico di controllo contabile pag. 9

Dalla Direzione Regionale

di *Giancarlo Cagnani*

Agevolazioni fiscali relative alla registrazione di atti e provvedimenti inerenti ai procedimenti di divorzio e di separazione tra coniugi, con particolare riferimento all'eventuale tassazione per masse plurime degli atti di divisione della comunione legale (II parte) pag. 7

Dal Coder

Commissione di studio Controllo contabile ex art. 2409-bis c.c.

Controllo contabile ex art. 2409 bis codice civile pag. 10

La Recensione

di *Riccardo Roveroni*

La prassi del Tribunale di Bologna nell'accertamento del passivo pag. 14

tuisce la base irrinunciabile della legittimazione alla carica di più alto vertice.

Nell'occasione, anche la semplice invocazione all'unità della categoria, fatta senza un dibattito profondo, non poteva che apparire velleitaria, del tutto improduttiva per cercare di superare la situazione di stallo e tale, invece, da sacrificare la libertà di coscienza, la dignità personale e la vivacità intellettuale del dibattito che porta alla formazione delle decisioni fondamentali.

È apparso perciò inevitabile e naturale invocare l'avvento di una nuova stagione di governo della categoria con l'esaltazione della proposizione e dell'incontro delle idee, della loro elaborazione e valutazione con assoluta onestà intellettuale, del confronto sereno e costruttivo per concorrere ad assumere decisioni condivise dai più democraticamente, in cui possa riconoscersi gran parte della categoria, senza falsi unanimismi e illusorie e formali unanimità.

Per questo un metodo di governo che non sia collegiale non può avere durata e successo; per quanto un Presidente possa essere capace e instancabile lavoratore non riuscirà mai ad aggregare le idee se è un isolato navigatore che sogna di affermare la propria leadership in termini personalistici o che compie continue fughe in avanti senza coinvolgere gli altri che formano la squadra.

Da questo punto di vista bisognerà far sì, in primo luogo, che la squadra del Consiglio non si sparpagli più e che i ranghi serrati siano tenuti con il collante del dialogo costante, con l'idealità condivisa e, se non condivisa, almeno apprezzata per la sua pulizia morale ed istituzionale, per l'integrità dei comportamenti orientati al senso di responsabilità verso la categoria.

La *mission* del consiglio a tutto fine anno 2007 è ben segnata dalla legge: attuare il disegno riformatore sancito dal decreto 139 e realizzarlo lavorando lealmente ed alacrememente con gli altri attori indicati dal Legislatore: il Governo e per esso il Ministero della Giustizia, il CNR, gli Ordini locali.

In questa opera di attuazione della legge occorre sano realismo e molto buon senso; la legge contiene passaggi talora poco coordinati che richiedono paziente ed intelligente opera interpretativa che dev'essere condivisa dagli attori innanzi indicati, per pervenire ad accettabili risoluzioni comuni ed il CNDC deve segnalarsi per essere sempre alla testa del gruppo, per indicare chiare linee strategiche più che interventi di dettaglio.

Il CNDC deve assumere posizioni chiare nel rispetto di un rapporto col CNR serio, leale ed improntato alla pari dignità, muovendo dalla constatazione che la legge assegna alla nostra categoria una funzione di direzione (maggioranze e presidenze) che non è senza significato in una continuità sostanziale che, prescindendo dalla portata letterale della legge, è di ideale e concreta continuazione

della comunità dei dottori commercialisti di oggi.

Abbiamo pagato un prezzo molto alto, di sacrifici e di contrasti anche severi, sull'altare dell'Albo Unico.

Dopo tanto travaglio abbiamo atteso ed ancora ci attendiamo quindi dal Governo e dalle forze politiche e parlamentari i giusti e leali riconoscimenti per il ruolo e la funzione essenziali della nostra professione a supporto della crescita della società civile e del sistema economico, di garanzia della trasparenza dell'attività delle imprese.

L'applicazione della legge relativa all'attuazione dell'albo unico costituisce quindi l'obiettivo minimale ma essenziale del Consiglio, da realizzare nel rispetto di regole e metodi estremamente corretti, garantendo parità di posizioni a tutti gli attori che intendono cimentarsi nella futura competizione elettorale.

Con questa evidente priorità non possono sottacersi le modalità con le quali si ritiene di voler connotare la futura attività nonché gli altri temi sui quali, principalmente, la categoria dovrà far sentire la sua voce.

La trasparenza e le garanzie elettorali

Le decisioni debbono essere comunicate con chiarezza e tempestività alla categoria affinché possano essere recepite e se del caso criticate con l'intento di promuoverne la correzione se errate.

Nell'ottica della trasparenza debbono essere considerati anche i comportamenti di coloro che intendono legittimamente proporre la loro candidatura a far parte dei futuri organi di governance della categoria. Essi devono essere improntati al rispetto dei diritti analoghi degli altri competitori.

Il vertice del Consiglio Nazionale s'impegna a rendersi garante dell'assoluta imparzialità dell'istituzione e degli Ordini locali nei riguardi delle operazioni elettorali relative al primo Consiglio successivo alla riforma e di tutela della loro correttezza anche con riguardo ai rapporti con i Ragionieri.

Un rapporto leale va mantenuto con le associazioni sindacali di categoria rappresentative, in termini di sostanziale confronto per l'affermazione e la crescita della categoria e soprattutto dei giovani colleghi ai quali va rivolto un particolare pensiero ed un'attenzione focalizzata sugli specifici loro problemi anche perché ad essi dovremo cercare di consegnare una categoria forte, organizzata e ben accreditata nella società civile ed in ogni sede.

La collegialità

Il lavoro del Consiglio deve ritenersi collegiale non solo nelle decisioni, ma anche nella loro attuazione e nella proposizione delle idee e nell'esplicazione delle attività.

È essenziale che vi sia una gestione delle attività del Consiglio improntata alla collegialità e che però i singoli consiglieri delegati/incaricati abbiano la necessaria autonomia di iniziativa per esplicare con successo il proprio incarico. La fiducia insita nella dele-

ga implica che possano avere ampia facoltà di azione e a mio parere anche la relativa visibilità esterna.

L'Assemblea dei Presidenti deve recuperare a sua volta la funzione primaria di avanzare consigli utili, anche con critiche costruttive, in modo asciutto ed essenziale, evitando defatiganti e ripetitive affermazioni di principio.

La tutela della categoria

Il Consiglio Nazionale ha il dovere di rappresentare all'esterno e all'opinione pubblica le proprie posizioni e la visione strategica che ha dei principali problemi del paese che sono d'interesse diretto o indiretto della categoria e di tutelarne dignità e prestigio oltre che le prerogative guadagnate sul campo in tutta la sua storia, promuovendone la diffusione con principali mezzi di informazione specializzati e non.

Anche la comunicazione deve essere rivisitata e potenziata con l'intento non di apparire ma di trasmettere all'esterno i valori essenziali della categoria e le sue legittime aspettative oltre che le problematiche dianzi tratteggiate.

La partecipazione e proposizione delle riforme che interessano la categoria

Il Consiglio nel breve periodo residuo di attività deve garantire la partecipazione, in funzione propositiva, a tutte le riforme che interessano la categoria che verranno elaborate dalle forze politiche, parlamentari e governative e ricercare la valorizzazione delle funzioni già assegnate dalla legge riformatrice e l'acquisizione, ove possibile e senza facili promesse, di ulteriori competenze qualificanti. In occasione della prossima Assemblea dei Presidenti è necessario siano sottoposte alle Vostre valutazioni critiche, previa definizione di una proposta organica da parte del Consiglio Nazionale, alcune iniziative forti e qualificanti per la categoria che debbono riguardare la radicale riforma della normativa sull'antiriciclaggio, considerato che la nostra categoria già concorre ampiamente con proprie specifiche competenze alla tutela ed all'affermazione della legalità, un intervento duro per il recupero di diverse migliaia di posizioni nei Collegi sindacali di società che si sottraggono all'obbligo legale della istituzione e del mantenimento del collegio stesso, la incisiva rettifica di parti significative della riforma del diritto fallimentare, in primo luogo quella relativa alla figura professionale del curatore fallimentare, l'assestamento condiviso della regolamentazione della formazione professionale, la richiesta al Notariato di una convergenza di idee sulla disciplina o deregolamentazione controllata della materia delle cessioni di partecipazioni societarie e di aziende.

Vi ringrazio per l'attenzione ed, in attesa di incontrarVi tutti personalmente, ho il piacere di salutarVi con viva cordialità.

PROFESSIONISTI ED ANTIRICICLAGGIO: L'ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO E LE OPERAZIONI SOSPETTE

DI BENEDETTO SANTACROCE - AVVOCATO

D'ATTUALITÀ

1. Premessa

L'obiettivo del presente lavoro è volto ad analizzare l'impatto della normativa antiriciclaggio nell'ambito dell'attività professionale. L'intento è quello di fornire al professionista un quadro chiaro, preciso ed esaustivo della disciplina in oggetto, che gli consenta di applicare in modo corretto la suddetta normativa, senza incorrere in eventuali sanzioni. In tal senso, dunque, con riferimento alla normativa antiriciclaggio, le tematiche di seguito affrontate riguardano:

- l'evoluzione normativa;
- i destinatari della normativa;
- alcuni riflessi pratici sull'attività professionale;
- gli approfondimenti delle informazioni contenute nelle segnalazioni di operazioni sospette da parte degli organi di controllo ed i possibili risvolti di carattere fiscale.

Con l'analisi delle suddette tematiche, non ci si vuole limitare, comunque, ad una semplice, seppur esaustiva, rassegna della normativa vigente in materia; la volontà, infatti, è quella di fornire al professionista un approfondimento in merito alle molteplici problematiche inerenti una disciplina nuova, complessa e con la presenza di diversi adempimenti, che coinvolgeranno sempre di più i professionisti e non solo. In tal senso, senza avere la presunzione di risolvere in modo univoco, questioni inerenti una disciplina di così recente applicazione¹, che proprio per questo dovrà inevitabilmente essere soggetta a chiarimenti ed interpretazioni da parte degli organi competenti, al fine di renderla più facilmente applicabile, l'analisi e le considerazioni, che nel prosieguo saranno proposte, prenderanno spunto da elementi di ragionevolezza, di buon senso e di buona fede che, a parere di chi scrive, devono essere, pur nel rispetto della norma, alla base del comportamento di ogni singolo professionista. Infine, l'approfondimento dei risvolti derivanti dall'attività investigativa degli organismi di controllo in seguito alla ricezione delle segnalazioni di operazioni sospette potrà rappresentare un valido strumento d'indirizzo per orientare l'azione dei professionisti, anche alla luce del possibile impiego delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività di contrasto al riciclag-

gio con finalità prettamente fiscali.

2. Evoluzione normativa

Prima di focalizzare l'attenzione, come anticipato in premessa, soltanto su alcuni aspetti della normativa antiriciclaggio, è opportuno ripercorrere brevemente l'iter evolutivo percorso dalla disciplina in oggetto in questi ultimi anni. Gli *input* forniti, nel tempo, dalla Comunità Europea, tramite l'emanazione di mirate direttive, hanno avuto un ruolo di fondamentale importanza per l'attuale configurazione in ambito nazionale della normativa antiriciclaggio. Quest'ultima, infatti, trae spunto dalla Direttiva 91/308/CEE, relativa alla "Prevenzione d'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite", tramite la quale si affida, a banche ed intermediari finanziari, il compito di esaminare le transazioni finanziarie allo scopo di prevenire eventuali crimini. Gli obiettivi di questa prima direttiva erano fondamentalmente due:

1. incrementare la trasparenza del mercato finanziario e dei suoi flussi;

2. intercettare l'operazione sospetta.

Si sottolinea, per ciò che interessa lo svolgimento del presente lavoro, come questa prima direttiva non coinvolge i professionisti nella lotta al riciclaggio; nonostante questo, le basi su cui oggi si fonda l'attuale disciplina, che è stata, peraltro, estesa ai predetti soggetti, come si vedrà più avanti, prende spunto proprio da alcuni principi già allora stabiliti e ripresi, successivamente, da ulteriori direttive e decreti di recepimento. A tal proposito, tra gli obblighi in capo ai soggetti individuati dal suddetto indirizzo comunitario (direttiva 91/308/CEE), cioè intermediari e banche, vi sono:

- l'identificazione e la registrazione della clientela;
- la registrazione delle operazioni effettuate e l'eventuale segnalazione delle stesse all'autorità competente.

La direttiva 91/308/CEE è stata recepita, nel nostro ordinamento, dalla L. 5 luglio 1991, n. 197, che, confermando quanto stabilito dalla disposizione comunitaria, ha stabilito, inoltre, per l'utilizzo di denaro contante ovvero titoli al portatore, il limite di 12.500 euro, oltre al quale viene fatto obbligo di utilizzare il sistema

finanziario per consentire il predetto trasferimento di ricchezza. Le segnalazioni, oltre che al titolare dell'attività, al legale rappresentante o ad un suo delegato, devono essere comunicate all'UIC (Ufficio Italiano Cambi), come stabilito dal D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 153; con quest'ultimo provvedimento viene individuato l'UIC come ufficio competente a rielaborare e ad approfondire le segnalazioni pervenutegli, ed inviate dallo stesso, sia alla Direzione investigativa antimafia, sia alla Guardia di Finanza, per i dovuti approfondimenti. La successiva Direttiva 2001/97/CE, per l'importanza operativa attribuita ai professionisti, ricopre un ruolo di fondamentale importanza; la direttiva, oltre a ribadire fondamentali concetti già espressi con la precedente posizione comunitaria, estende ai professionisti il rispetto degli obblighi antiriciclaggio. La novità sta, dunque, nel fatto che gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette vengono estesi ad attività e professionisti che non hanno carattere finanziario. La normativa interna, che ha recepito in ambito nazionale la Direttiva 2001/97/CE, è individuabile nel D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56; quest'ultimo estende, così come previsto dalla citata direttiva, alle medesime categorie professionali, le incombenze inerenti la normativa in esame; in particolare, l'art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 56/2004 prevedeva, per quanto qui di interesse, che gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni² fossero anche applicabili a:

- dottori commercialisti;
- ragionieri e periti commerciali;
- revisori contabili;
- consulenti del lavoro;
- notai ed avvocati³.

In attuazione all'articolo 3, co. 2⁴ e dell'art. 8, co. 4⁵, D.Lgs. n. 56/2004, al fine di tradurre operativamente e concretamente quanto stabilito dal citato decreto legislativo, si è provveduto ad emanare, di recente, il Regolamento n. 141/2006 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in materia di "obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni ai fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali". Così, gli obblighi di iden-

¹ La normativa antiriciclaggio è entrata in vigore, per i professionisti, dal 22 aprile 2006, con il D.M. 3 febbraio 2006, n. 141.

² Previste dall'art. 3, D.Lgs. n. 56/2004.

³ A condizione che:

- agiscano, in nome o per conto dei propri clienti, in operazioni di natura finanziaria o immobiliare;
- assistano i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di determinate operazioni (es. gestione di denaro, strumenti finanziari, ecc...).

⁴ L'art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 56/2004 prevede infatti che "Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'UIC, le competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate, avendo riguardo alle peculiarità operative dei soggetti obbligati, all'esigenza di contenere gli oneri gravanti sui medesimi e alla tenuta dell'archivio nell'ambito dei gruppi, stabilisce con regolamento (...) il contenuto e le modalità di esecuzione degli obblighi di cui al presente articolo [vale a dire gli obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni] e le modalità di identificazione in caso di instaurazione di rapporti o di effettuazione di operazioni a distanza".

⁵ L'art. 8, co. 4, D.Lgs. n. 56/2004 prevede che "Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'UIC e le competenti amministrazioni interessate, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti, stabilisce con regolamento (...) le norme per l'individuazione delle operazioni [c.d. "sospette"] di cui all'articolo 3 delle legge antiriciclaggio da parte dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere s) e t) [vale a dire i professionisti elencati nel testo, quali i dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, ecc...]".

tificazione, di registrazione e conservazione delle informazioni, l'obbligo di segnalazione all'UIC (Ufficio Italiano Cambi) delle c.d. "operazioni sospette", sono applicabili – per i professionisti – dal 22 aprile 2006. Da quest'ultima data, infatti, è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 febbraio 2006, n. 141⁶ e le relative istruzioni applicative dell'Ufficio Italiano Cambi⁷ (UIC). La stesura del suddetto regolamento ha stabilito, sinteticamente:

- il contenuto e le modalità di esenzione degli obblighi di identificazione e conservazione delle informazioni;
- le modalità di identificazione in caso di interruzione di rapporti e di effettuazioni di operazioni a distanza;
- le norme per l'individuazione delle operazioni sospette.

Peraltro, alcuni obblighi, risultavano già in vigore prima dell'entrata in vigore del D.M. 141/2006, ed in tal senso, il D.Lgs. n. 56/2004, già prevedeva:

- l'obbligo di riferire, ai sensi dell'art. 7, co. 1 (D.Lgs. n. 56/2004), al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni, da quando ne hanno avuto notizia ed in relazione ai propri compiti di servizio, le violazioni delle disposizioni⁸ relative alle limitazioni dell'uso del contante e dei titoli al portatore e cioè il trasferimento per importi superiori a 12.500 euro, senza "transitare" da intermediari abilitati⁹;
- l'adozione di adeguate misure, al fine di prevenire ed impedire operazioni di riciclaggio, predisponendo misure di controllo interno¹⁰ e facendo formazione ai propri dipendenti e collaboratori (cfr. art. 8, co. 1, D.Lgs. n. 56/2004);
- l'obbligo generico di collaborazione con le autorità antiriciclaggio, in particolare con l'UIC, dato che quest'ultimo può acquisire dati, notizie e documenti anche presso i professionisti¹¹ (art. 8, co. 6, D.Lgs. n. 56/2004).

3. Soggetti destinatari

Per ciò che concerne l'individuazione dei soggetti destinatari della disciplina antiriciclaggio, più di qualche perplessità aveva suscitato il mancato coinvolgimento dei "tributaristi" non iscritti ad alcun albo, che erano, comunque,

stati inclusi nel D.Lgs. n. 56/2004, art. 2, co. 1, lettera *s-bis*). In sostanza, la Legge Comunitaria 25 gennaio 2006, n. 29, ha esteso le disposizioni antiriciclaggio ai soggetti che, pur non essendo iscritti agli albi professionali, svolgono le attività dei liberi professionisti, di cui all'art. 2, co. 1, lettere *s*)¹² e *t*)¹³. In merito all'applicazione operativa degli obblighi antiriciclaggio, lo stesso D.Lgs. n. 56/2004, all'art. 8, co. 5, stabilisce chiaramente che solo per i liberi professionisti iscritti agli albi non si applicano le disposizioni in materia, fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione, nulla prevedendo per i restanti soggetti. La problematica, di certo, non è stata risolta con la pubblicazione del Regolamento di attuazione n. 141/2006, che ha espressamente individuato, come destinatari della disciplina, esclusivamente i soggetti iscritti nei relativi albi di appartenenza. A dirimere la controversia ed i molteplici dubbi suscitati, il parere¹⁴ del comitato antiriciclaggio del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 99 del 21 aprile 2006, tramite il quale si sostiene che, il Regolamento attuativo n. 141/2006, essendo stato predisposto prima dell'estensione della disciplina antiriciclaggio ai nuovi professionisti¹⁵, non risulta ancora esteso ai nuovi soggetti non iscritti agli albi. In tal senso, il citato parere prevede una modifica al decreto ministeriale n. 141/2006 nel quale, appunto, verranno inclusi tra i destinatari della normativa antiriciclaggio anche i nuovi soggetti di cui alla menzionata lettera *s-bis*). La tempistica della suddetta modifica, come indicata negli articoli 3, co. 2, e 8, co. 4, del D.Lgs. n. 56/2004, dovrà, pertanto, essere attuata entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore¹⁶ delle integrazioni al predetto decreto legislativo, e cioè entro il 21 ottobre 2006. Fino a tale data, dunque, nessun obbligo antiriciclaggio "dovrebbe" vincolare l'operato dei tributaristi, dei centri di assistenza fiscale, dei centri di elaborazione dati e, più in generale, di tutti quei soggetti ricompresi nell'art. 2, co. 1, lettera *s-bis*), D.Lgs. n. 56/2004. In realtà, questa posizione, seppur temporanea, se confermata potrebbe assumere degli aspetti paradossali, nel caso in cui, un cliente, con l'intento di aggirare l'ostacolo dettato dalla nuova normativa, si rivolgesse ad un professionista non iscritto ad alcun albo piuttosto che ad uno iscritto¹⁷. Pur confermando, quanto affermato dal citato parere, è da

ritenere che alcuni obblighi¹⁸ di segnalazione al Ministero delle finanze, già introdotti dall'art. 1, L. n. 197/1991, comunque siano validi anche per i soggetti esclusi dal regolamento n. 141/2006 e dal Parere n. 99/2006. Questa conclusione consentirebbe, infatti, oltre ad evitare le situazioni paradossali sopradescritte, una maggior attinenza e rispondenza alle direttive comunitarie, che hanno esplicitamente richiesto la collaborazione da parte dei singoli professionisti, rivolgendo l'attenzione non tanto alla potenziale iscrizione ad un albo, che seppur importante, passa in secondo piano rispetto al principale obiettivo finalizzato alla lotta al riciclaggio.

4. Riflessi pratici sull'attività professionale: organizzazione e responsabilità professionale

Tralasciando, di seguito, la disamina di quegli obblighi, che rispetto ad altri suscitano meno problemi in fase applicativa, tra i quali, ad esempio l'obbligo di identificazione del cliente e quello di conservazione dei dati, nel prosieguo, rinviando al paragrafo successivo per gli aspetti legati alle operazioni sospette, si procede all'analisi degli aspetti connessi all'organizzazione interna dello studio professionale ed ai suoi risvolti pratici, perché si possa essere in grado di adempiere e di fornire un'esatta rispondenza alle disposizioni normative previste in tema di antiriciclaggio. Infatti, uno degli aspetti che suscita particolare interesse, da parte del professionista, è la strutturazione del proprio studio ai fini di un completo rispetto della suddetta normativa. Prendendo le mosse dal mero dettato normativo, l'art. 6, co. 6, del D.M. n. 141/2006, stabilisce che "(...) il libero professionista, ove non disponga di una struttura informatizzata, può tenere un registro cartaceo, numerato progressivamente e siglato in ogni sua pagina a cura del libero professionista o di un suo collaboratore autorizzato per iscritto, con l'indicazione, alla fine dell'ultimo foglio, del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone. (...)". L'aspetto emergente che non deve passare inosservato, peraltro, ripreso ed approfondito dal Provvedimento dell'UIC più avanti esaminato, si sostanzia nel-

⁶ Si era infatti in attesa del relativo regolamento attuativo, pubblicato sul S.O. n. 86/L alla G.U. n. 82 del 7 aprile 2006. Nella medesima Gazzetta Ufficiale sono stati inoltre pubblicati altri due regolamenti in materia di obblighi di identificazione e conservazione delle informazioni: per gli intermediari finanziari (Decreto 3 febbraio 2006, n. 142) e per gli operatori non finanziari (Decreto 3 febbraio 2006, n. 143).

⁷ Le istruzioni sono contenute nel Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006, pubblicato sul S.O. n. 87 alla G.U. n. 82 del 7 aprile 2006. Nella medesima Gazzetta Ufficiale sono state inoltre pubblicate le istruzioni applicative per gli intermediari e per gli operatori non finanziari.

⁸ Di cui all'art.1, D.L. n. 143/1991 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197/1991.

⁹ La sanzione amministrativa pecuniaria, in caso di inadempienza, è dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione (cfr. art.7, co.2, D.Lgs. n. 56/2004). Al riguardo, si è affermato che "Poiché l'art.7, comma 1, del D.Lg. n. 56/2004, al secondo periodo, precisa che in caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari le segnalazioni devono essere effettuate dalla banca che li accetta in versamento e da quella che effettua l'estinzione, vi è da ritenere che (...) l'obbligo incombente (e vigente) sugli studi tributaristi e legali sia limitato esclusivamente ai trasferimenti di denaro. (...) dottori commercialisti, ragioni commercialisti (...) hanno l'obbligo di segnalare le sole infrazioni relative alle limitazioni dell'uso del contante di cui hanno notizia e non anche quelle relative agli assegni ed ai libretti." (cfr. A. Iorio, "Normativa antiriciclaggio Quali obblighi già in vigore negli studi professionali?", in Il Fisco n. 5/2005, 1-1236).

¹⁰ Secondo il Provvedimento del 24 febbraio 2006, l'UIC precisa che il controllo interno deve essere indirizzato in modo particolare alle procedure di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni, di rilevazione e segnalazione delle c.d. "operazioni sospette".

¹¹ In caso di mancata collaborazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è da 500 euro a 25.000 euro.

¹² Sono inclusi i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei consulenti del lavoro.

¹³ Sono inclusi i notai e gli avvocati.

¹⁴ In materia di "Estensione delle disposizioni antiriciclaggio ai soggetti di cui all'art. 2, lettera *s-bis*) del dlgs 20/02/2004, n. 56".

¹⁵ Il Regolamento n. 141/2006 è stato predisposto il 3 febbraio 2006, mentre le integrazioni al D.Lgs. n. 56/2004 sono operative dal 23 febbraio 2006.

¹⁶ Le integrazioni al D.Lgs. n. 56/2004, sono entrate in vigore il 23 febbraio 2006.

¹⁷ Si pensi ad esempio, ad un commercialista iscritto ad albo che gestisce la contabilità a mezzo del proprio centro elaborazione dati; questa impostazione, comporterebbe una evidente asimmetria applicativa della norma, poiché il centro elaborazione dati per quanto affermato dal Parere n. 99/2006, non rientrerebbe, fino ad ulteriore modifica del regolamento n. 141/2006, tra i soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio.

¹⁸ Segnalazione per operazioni di trasferimento di denaro contanti ed altri valori per importi superiori a 12.500 euro, indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, ecc....

l'eventuale partecipazione, dei collaboratori/dipendenti dello studio, agli adempimenti cui il professionista è chiamato a rispondere. Nella realtà, infatti, considerando la "normale" pratica professionale, densa di impegni, scadenze ed adempimenti, il rapporto professionista-collaboratore/dipendente assume sempre più un ruolo di fondamentale importanza, in relazione al quale, si devono individuare con esattezza le eventuali responsabilità ed il soggetto su cui le stesse ricadono. Proprio con riferimento a tale ambito, se, da un lato, la normativa antiriciclaggio presuppone un coinvolgimento del collaboratore/dipendente del libero professionista, dall'altro, ci si deve soffermare sulle responsabilità che incombono su entrambi i soggetti nell'applicazione della normativa. In tal senso, l'Ufficio Italiano Cambi (UIC) individua in capo al libero professionista, la figura su cui, comunque, ricade la responsabilità, pur in occasione di deleghe fornite ad eventuali collaboratori/dipendenti. Così, il punto 3, della Parte II, Provvedimento UIC¹⁹, in relazione alle attività svolte dai professionisti, prevede che "(...) *Ferma restando la responsabilità del professionista, è possibile delegare occasionalmente o stabilmente l'acquisizione dei dati identificativi a un collaboratore o dipendente del quale il professionista stesso si avvale per lo svolgimento dell'attività*". Un ulteriore aspetto, connesso all'ambito della responsabilità ed agli adempimenti in capo al professionista, è fornito dal punto 3, Parte I, Provvedimento UIC, con il quale si attribuisce al medesimo professionista, al fine di impedire operazioni di riciclaggio, l'incombenza di provvedere ad un'adeguata formazione dei propri collaboratori/dipendenti, che possono essere delegati allo svolgimento di funzioni connesse alla disciplina, qui analizzata. Ciò che sicuramente emerge dalla breve disamina effettuata, è individuabile nell'aggravio di adempimenti che ha comportato, in capo al libero professionista, l'entrata in vigore della normativa antiriciclaggio. L'ipotesi, tutt'altro che remota, di una collaborazione da parte del personale dello studio professionale, dovrà essere, nel rispetto della disciplina prevista, oggetto di attenta valutazione da parte del titolare dello studio medesimo. Traducendo, in ambito pratico, quanto appena emerso, ci si rende conto immediatamente delle innumerevoli problematiche che il singolo professionista dovrà affrontare in relazione all'organizzazione del suo studio, specie in contesti non piccoli, ed a cui è già chiamato a dare, concretamente, risposta. Trovare soluzioni certe, a problematiche connesse ad una disciplina di così recente applicazione, e che per questo sarà inevitabilmente soggetta a chiarimenti ed interpretazioni, non risulta essere un compito facile ed in grado di offrire, al momento, assolute certezze. Certo è, che un corretto svolgimento della propria professione si dovrà tradurre in un pieno rispetto della normativa antiriciclaggio. A tal proposito, per quanto emerso precedentemente, si ritiene auspicabile, da parte del professionista:

- una semplificazione strutturale dello studio, che permetta di individuare un responsabile cui fare riferimento per il rispetto della disciplina antiriciclaggio,
- la predisposizione di un piano di formazione all'interno dello studio che consenta ed

agevoli l'adempimento degli obblighi previsti.

Quanto detto, assume particolare valore soprattutto per gli studi di medie-grandi dimensioni, che, per ovvie ragioni, devono confrontarsi, in modo ancora più netto, con gli adempimenti previsti. L'UIC, in relazione ai controlli interni ed alla formazione fornita dal professionista, dedica la Parte V, del Provvedimento 24 febbraio 2006, rubricata "*Altri obblighi*", che risulta così suddivisa:

1. controlli interni;
2. formazione;
3. disposizioni in materia di protezione dei dati e delle informazioni.

I primi due punti, in particolare, richiamando quando già detto in merito agli auspicabili e corretti adempimenti da porre in essere da parte del professionista, richiamano il professionista stesso, ad un controllo, su base periodica o riguardo a casi specifici, delle procedure previste dalla normativa antiriciclaggio. Inoltre, si accentra l'attenzione sulle caratteristiche che deve avere in sé la formazione che consenta ed agevoli l'adempimento degli obblighi previsti; in tal senso, il professionista, si deve preoccupare di fornire al proprio "personale" una formazione che abbia le caratteristiche di continuità, di sistematicità e di aggiornamento, in relazione all'evoluzione della disciplina antiriciclaggio.

5. Criteri generali per la rilevazione di operazioni sospette da parte dei professionisti

L'Ufficio Italiano Cambi, in seno al Provvedimento datato 24 febbraio 2006, ha fornito ai professionisti rilevanti elementi interpretativi ai fini dell'applicazione della normativa antiriciclaggio – specificando i parametri e le modalità da seguire per l'individuazione delle operazioni sospette. Tale organismo di controllo ha innanzitutto ribadito quanto previsto dalle fonti legislative, affermando in linea generale che deve considerarsi "sospetta" l'operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca il professionista incaricato a ritenere, in base agli elementi disponibili, che il denaro, i beni o le utilità oggetto dell'operazione possano provenire dai delitti previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale. Al fine di supportare l'analisi delle operazioni da parte dei professionisti obbligati alla segnalazione, l'UIC ha indicato una serie di "*criteri generali*" da seguire per l'individuazione delle operazioni sospette, tra cui assumono rilievo:

- a) il coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in Paesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o dal segreto bancario ovvero in Paesi indicati dal GAFI²⁰ come non cooperativi;
- b) le operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato. I valori espressi in misura superiore al valore risultante applicando sistemi tabellari e coefficienti di moltiplicazione previsti dalla legge non costituiscono in sé valori palesemente diversi da quelli di mercato;

- c) le operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate;
- d) l'esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli atti giuridici utilizzati;
- e) il ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni;
- f) l'ingiustificata interposizione di soggetti terzi;
- g) l'ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura dell'operazione;
- h) il comportamento tenuto dai clienti, avuto riguardo tra l'altro alla reticenza nel fornire informazioni complete circa l'identità personale, la sede legale o amministrativa, l'identità degli esponenti aziendali, dei partecipanti al capitale o di altri soggetti interessati (quali mandanti, fiduciari, disponenti di trust), la questione per la quale si richiede l'intervento del professionista e le finalità perseguite ovvero l'individuazione di dati palesemente falsi.

Inoltre, l'UIC ha fissato - in seno all'allegato C del medesimo provvedimento - alcuni "*indicatori di anomalia*" cui occorre fare riferimento nella rilevazione delle operazioni sospette. Tuttavia, è stato precisato che gli indicatori non costituiscono un riferimento esaustivo e di per sé sufficiente per l'individuazione delle operazioni da segnalare, per cui è sempre necessario valutare la rilevanza in concreto dei comportamenti della clientela, non trascurando anche comportamenti che, sebbene diversi da quelli descritti negli indicatori, rivelino nondimeno in concreto profili di sospetto. Pertanto, si ritiene che solo la sussistenza di una condotta che integra più indicatori fa scattare l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette. Inoltre, le circostanze nelle quali l'individuazione non può essere effettuata o completata devono essere valutate per l'individuazione di operazioni sospette. Gli indicatori di anomalia sono stati raggruppati per categorie, in relazione a profili di carattere soggettivo od oggettivo che possono far rilevare al professionista elementi di "sospetto" idonei a giustificare la segnalazione dell'operazione all'Ufficio Italiano Cambi. In particolare, sono stati fissati indicatori di anomalia connessi:

- al comportamento del cliente;
- al profilo economico – patrimoniale del cliente;
- alla dislocazione territoriale delle controparti oggetto delle prestazioni;
- alle operazioni immobiliari;
- in generale, a tutte le tipologie di operazioni;
- alla costituzione ed all'amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi;
- ad operazioni contabili e di sollecitazione del pubblico risparmio;
- all'utilizzo di conti ovvero altri rapporti continuativi.

Gli indicatori di anomalia, quindi, rappresentano – a titolo esemplificativo e non esaustivo, come peraltro ribadito dall'UIC – uno strumento operativo per i professionisti da utilizzare per le verifiche. In caso di emersione di rilevanti elementi di sospetto, nella segnalazione dovranno essere evidenziate le anomalie, illustrando e motivando le ragioni del sospetto, senza limitare l'analisi alla mera sussi-

¹⁹ Istruzioni operative in materia di obblighi antiriciclaggio per i liberi professionisti.

²⁰ Gruppo di azione finanziaria sul riciclaggio del denaro sporco.

stenza di uno o più indicatori.

6. Segnalazioni di operazioni sospette come strumento di monitoraggio fiscale

Non deve essere sottovalutato - anche alla luce delle recenti novità normative che hanno esteso gli oneri antiriciclaggio ai professionisti - il possibile riverbero che può avere l'attività di controllo in ambito valutario in termini di lotta all'evasione fiscale nazionale ed internazionale. In particolare, il coinvolgimento della Guardia di Finanza nell'attività di indagine e l'utilizzo delle metodologie operative tipiche delle verifiche fiscali rappresentano presupposti determinanti per trasformare l'intero sistema di prevenzione e repressione del riciclaggio e l'*iter* delle segnalazioni effettuate dagli operatori in importanti strumenti di monitoraggio fiscale per l'organo di polizia tributaria. Il patrimonio informativo acquisito nel corso delle indagini antiriciclaggio, infatti, può essere utilizzato - sempre per fini fiscali - anche in ambito internazionale. Nulla vieta alla polizia tributaria di trasmettere i preziosi elementi informativi acquisiti nel corso delle indagini antiriciclaggio alle Amministrazioni fiscali estere, nella prospettiva di valutare la possibilità di attivare accertamenti fiscali e richieste di assistenza nell'ambito della cooperazione amministrativa in materia fiscale. Probabilmente, quindi, non esagerava chi ha affermato che i professionisti - "reclutati" per la causa della lotta al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo internazionale - rappresenteranno le efficaci ed inconsapevoli "antenne" di cui l'Amministrazione finanziaria italiana si avvarrà per il presidio del territorio ed il monitoraggio dei propri contribuenti. Certo, molto dipenderà dalla capacità degli organi deputati di "filtrare" le segnalazioni che effettivamente contengono elementi di rischio di carattere valutario e fiscale. Sicuramente, estendendo gli oneri antiriciclaggio ai professionisti, la platea dei soggetti chiamati a segnalare le operazioni sospette si allarga notevolmente, per cui è ragionevole ipotizzare un incremento esponenziale del numero di segnalazioni.²¹ Parimenti, è opportuno che i professionisti siano consci degli effetti indotti dalle proprie segnalazioni anche sotto il profilo prettamente tributario; le loro valutazioni, quindi, dovranno sempre essere ancorate a seri indici di anomalia, che consentano di apprezzare tangibili elementi di rischio, tali da arricchire il profilo qualitativo delle segnalazioni.

6.1. Evasione fiscale: il ruolo del professionista

L'esame della rinnovata normativa per il contrasto al riciclaggio e l'estensione della platea di soggetti obbligati porta ad affermare che il favore del legislatore si è ultimamente rivolto in special modo verso strumenti d'indagine che permettano di monitorare la realtà economico-finanziaria, al fine di far emergere operazioni, potenzialmente di riciclaggio, sulle quali con-

centrare le investigazioni per risalire alle fonti di finanziamento. L'attribuzione ad un'ampia platea di soggetti di obblighi formali di identificazione e registrazione e della funzione, più tipicamente investigativa, di segnalazione delle operazioni sospette può rappresentare uno strumento fondamentale a supporto degli organi di vigilanza. In proposito, occorre tener presente che l'impiego di denaro di provenienza illecita in operazioni di riciclaggio fa sì che lo stesso attraverso il tessuto economico lecito, rimanendo soggetto a tutte le disposizioni di carattere bancario, societario e fiscale che lo regolano. Le tracce documentali derivanti dall'immissione di capitali provenienti da illeciti nei circuiti dell'economia legale possono costituire un dato di partenza fondamentale per l'avvio ed il successivo sviluppo di un'indagine antiriciclaggio; partendo da essi, infatti, l'attività investigativa può svolgersi sull'esempio di strumenti già predisposti in materia di contrasto alla criminalità organizzata, quali gli accertamenti patrimoniali e la verifica della posizione fiscale. Essi rappresentano, quindi, validi strumenti di contrasto all'accumulazione di denaro da parte delle associazioni criminali che mutano procedure operative già elaborate ed ampiamente impiegate in materia fiscale. La segnalazione delle operazioni sospette può far emergere violazioni di natura fiscale; così, le indagini svolte dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza possono portare alla constatazione di tali violazioni ed allo sviluppo, ove ritenuto necessario, di ulteriori indagini di natura tributaria sul soggetto giuridico segnalato. Giungendo a valutazioni talvolta divergenti, numerosi autori si sono soffermati sulla possibilità di far scaturire segnalazioni sospette dalla sussistenza di ipotesi di evasione fiscale, dalle quali deriverebbero gli illeciti profitti oggetto di riciclaggio. In questi casi il professionista si troverebbe a rilevare contemporaneamente sia il sospetto relativo alle operazioni effettuate dal cliente che la sussistenza di possibili evasioni d'imposta, le quali emergerebbero inevitabilmente nelle motivazioni della segnalazione indicate a suffragio della medesima. La dottrina ha precisato, innanzitutto, che il professionista è esonerato dall'obbligo di segnalare l'operazione laddove acquisisca informazioni nell'ambito di una prestazione di difesa, anche davanti alle commissioni tributarie. Taluni autori, inoltre, hanno precisato che il professionista dovrebbe valutare caso per caso l'effettiva configurazione di un reato tributario ai fini della valutazione del "sospetto"²². In realtà, non si considera corretta tale prospettiva, specie se si condivide l'ottica di chi ritiene che la normativa penale tributaria contenuta nel D.Lgs. n. 74/2000 - avente carattere repressivo - e la disciplina in materia valutaria contenuta nella L. n. 197/1991 - avente carattere preventivo - hanno finalità ben distinte. Partendo dall'assunto che le due normative presentano "profonde" differenze, deve necessariamente escludersi la necessità di un giudizio da parte dei professionisti sulla possibile configurazione di un reato tributario ai fini dell'applicazione della legge antiriciclaggio. D'altronde, giammai un professionista avrebbe

la possibilità di valutare oggettivamente la commissione di un illecito tributario per suffragare una segnalazione. Come richiesto dalla normativa in esame, è sufficiente il "sospetto", per cui si ritiene che il professionista sarebbe in ogni caso tenuto a segnalare l'operazione in presenza di possibili illeciti tributari che darebbero successivamente luogo ad attività di riciclaggio, a prescindere dall'effettiva consumazione del reato. Concordando con tale interpretazione della normativa, sembrano non esservi dubbi sull'obbligo di segnalazione delle operazioni in tutte le ipotesi in cui un professionista rilevi la commissione di un reato tributario da parte di una società che ha tuttavia aderito al condono fiscale, con la conseguente non punibilità dei reati tributari. Anche in questi casi, infatti, la dottrina ha ritenuto irrilevante l'eventuale non punibilità dei reati (in seguito a condono) ai fini dell'applicazione della legge antiriciclaggio, per cui il professionista sarebbe in ogni caso tenuto a segnalare l'operazione come sospetta²³.

7. Considerazioni conclusive

Il delitto di riciclaggio si caratterizza tradizionalmente per la significativa difficoltà probatoria: la legge penale - ai fini della configurazione del reato - richiede la contestuale realizzazione di una serie di circostanze, la cui dimostrazione si presenta, sovente, assai ardua. Occorre provare, infatti, che il soggetto agente era a conoscenza della provenienza delittuosa del denaro o del bene oggetto di riciclaggio. In carenza di tale consapevolezza, infatti, verrebbe meno il dolo che connota la condotta, con conseguente impossibilità di considerare integrata la fattispecie *de qua*. Occorre altresì tener presente che l'agente deve essere estraneo al reato presupposto. Nel caso di concorso in quest'ultimo, pertanto, non sarà possibile attribuire anche l'ipotesi di riciclaggio, nell'intuitiva esigenza di evitare una sistematica integrazione - in capo al responsabile - del reato principale, aspetto che andrebbe palesemente oltre lo scopo della norma stessa. Infine, è sempre necessario che si configuri il dolo specifico di occultare la provenienza delittuosa del denaro o del bene. Le difficoltà investigative sono inoltre accentuate dalla progressiva globalizzazione dei mercati e dall'evoluzione dei mezzi telematici, che consentono la rapida realizzazione delle transazioni finanziarie. In quest'ottica, le recenti disposizioni che coinvolgono i professionisti ed altre categorie di soggetti economici nelle procedure predisposte dalla L. n. 197/1991 dovranno fornire un apporto determinante agli organi di controllo, consentendo di creare un valido sistema di monitoraggio, idoneo ad inibire la perpetrazione di condotte illecite e ad ostacolare il ricorso agli strumenti solitamente utilizzati per il "lavaggio" di denaro proveniente da illeciti, quali l'uso del denaro contante e di titoli al portatore, ovvero l'interposizione fittizia di soggetti prestanome.

²¹ In tal senso, sono emblematici i dati resi pubblici dal GAFI (il Gruppo di azione finanziaria sul riciclaggio del denaro sporco, facente capo all'OCSE), che consentono di comprendere come in Italia, a fronte di 16.451 segnalazioni pervenute all'Ufficio italiano cambi nel solo 2005 e relative ad un valore di 2,1 miliardi di euro di flussi finanziari sospetti, sono stati avviati solo 103 processi basati sul sistema di segnalazioni. Vi è, quindi, un numero elevato di segnalazioni che non risultano funzionali allo scopo che ne dovrebbe sorreggere il loro invio, la lotta al riciclaggio. E' auspicabile, quindi, che la platea di soggetti obbligati - alla luce della novellata disciplina - a segnalare le operazioni sospette sviluppi adeguate capacità di analisi delle operazioni, al fine di limitare la segnalazione delle sole transazioni che effettivamente presentano elementi di rischio, anche per evitare l'ingolfamento del sistema di vigilanza che potrebbe derivare dal notevole incremento del numero di segnalazioni trasmesse. Cfr., sulla tematica, M. Miscali, L'impatto della nuova disciplina antiriciclaggio sulla strategia di lotta all'evasione fiscale, in "il fisco" nr. 16 del 17 aprile 2006.

²² Per un approfondimento si rimanda a G. De Vito, Evasione fiscale "segnalata", in "Il Sole-24 Ore" del 25 aprile 2006, pag. 23.

²³ In tal senso si sono espressi I. Pappa e G. Maddalena, nel corso del Forum tenutosi successivamente al convegno organizzato a Roma il 24 marzo 2006 dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed intitolato "Antiriciclaggio: disciplina ed adempimenti per i professionisti".

AGEVOLAZIONI FISCALI RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI INERENTI AI PROCEDIMENTI DI DIVORZIO E DI SEPARAZIONE TRA CONIUGI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'EVENTUALE TASSAZIONE PER MASSE PLURIME DEGLI ATTI DI DIVISIONE DELLA COMUNIONE LEGALE (Seconda parte)

DI GIANCARLO CAGNANI

DALLA DIREZIONE REGIONALE

8 - Scioglimento della Comunione legale, masse plurime e relativa tassazione

Passiamo ora ad esaminare se, nell'ambito di una divisione per atto notarile, predisposta dai coniugi successivamente alla sentenza di divorzio, possa tornare applicabile la tassazione per "masse plurime", come adombrato dall'art. 34 del D.P.R. n. 131/1986.

Il presupposto impositivo dell'art. 34 si fonda su un'impostazione civilistica del concetto di massa. Con la conseguenza che se la divisione avviene nell'ambito di ciascuna massa l'effetto divisionale è quello dichiarativo, se invece le attribuzioni sono effettuate con beni provenienti da masse diverse si ha un effetto traslativo. Questa norma, però, è definita agevolativa perché considera un'unica massa anche quelle che tali non sono per il diritto civile. Ad esempio i beni provenienti da successione *mortis causa*. Nel caso di specie, occorre quindi stabilire se si è in presenza di un atto di divisione avente natura dichiarativa, oppure se deve essere effettuata una permuta nell'ambito della divisione di masse plurime.

In via preliminare va precisato che le masse plurime sono frutto di un'elaborazione dottrinale-giurisprudenziale e che la normativa si limita a stabilire i casi di inesistenza delle stesse.

Per la loro sussistenza devono coesistere la pluralità di masse (titoli di provenienza), la pluralità di beni e la pluralità di condividenti. Nel caso in esame occorre verificare se permane la specificità dei titoli di provenienza, dando per acquisiti la pluralità dei beni e dei condividenti.

In primo luogo si osserva che nel caso di specie i beni possono essere entrati a far parte della comunione legale o a seguito del matrimonio, se questo è avvenuto vigente la L. n. 151/1975, oppure, se avvenuto in epoca antecedente alla riforma del diritto di famiglia e quindi nella vigenza del regime ordinario della separazione dei beni mediante un atto pubblico di assoggettamento al regime della comunione legale dei beni acquistati in precedenza separatamente che i coniugi potevano stipulare successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge.

Infatti la L. n. 151/1975 ha successivamente considerato, come effetto naturale, l'assoggettamento a comunione legale dei beni acquistati dai coniugi insieme o separatamente nel corso del matrimonio.

Pertanto, nella fattispecie di cui trattasi, si può ravvisare l'esistenza di uno specifico negozio giuridico a contenuto essenzialmente patrimoniale. Di conseguenza si potrebbe considerare tale atto come costitutivo di una sola comunione di beni con conseguente assegnazione divisionale di natura dichiarativa.

Ora, inoltre, occorre considerare attentamente se alla nostra fattispecie possa trovare applicazione l'ultimo comma dell'art. 34 citato, in quanto negozio di scioglimento di "comunioni tra i medesimi soggetti che trovano origine in più titoli" e quindi con una tassazione applicata atomisticamente ad ogni singola divisione di ogni singolo bene o non, invece, di un'unica comunione e quindi, di un'unica divisione.

La configurazione fiscale della fattispecie, a seconda del diverso inquadramento anzidetto, comporta, nella prima ipotesi, un notevolissimo aggravio di imposizione, tenuto conto che solitamente, in questi casi, i coniugi apporzionano beni interi a ciascuno di essi; determinando, quindi, ove si accogliesse la prima ipotesi di tassazione, una o più permutate di quote di diversi beni, con la conseguente applicazione della più onerosa aliquota dei trasferimenti immobiliari (= tassazione delle quote in divisione, degli eventuali conguagli e soprattutto delle permutate, nonché, fino alla sua vigenza, applicazione di INVIM); mentre, nella seconda ipotesi, si avrebbe applicazione della meno gravosa aliquota proporzionale dell'1 per cento sul valore del patrimonio diviso (con eventuale tassazione dei conguagli se superiori al 5 per cento) e senza applicazione dell'INVIM in assenza di trasferimenti di diritti.

Per trovare una risposta è necessario inquadrare civilisticamente la fattispecie della comunione legale dei beni tra coniugi ed il suo scioglimento, come previsti e regolati negli articoli 177 e seguenti del codice civile, nella sezione terza del Capo IV del Libro primo di esso; norme come introdotte o modificate dalla legge 19 maggio 1975 n. 151, Riforma del diritto di famiglia.

La Corte Costituzionale ha configurato tale fattispecie come un istituto ontologicamente diverso dalla comunione ordinaria, così come regolata dagli articoli 1100 e seguenti del codice civile.

Infatti, la riunificazione *ex lege* di più beni, acquistati nel tempo dai coniugi insieme o addirittura separatamente (come testualmente recita l'art. 177 lettera a) c.c.), approda pur sempre alla qualificazione del diritto di ciascun coniuge sull'unica massa di beni come "quota": ma - ed è questo il significato essenziale dell'insegnamento della Corte - con una valenza ben diversa da quella che la medesima nozione di quota ha nella comunione ordinaria (Corte Costituzionale, sent. n. 311/1988).

La Corte ha, quindi, precisato che dalla disciplina della comunione legale, risulta una struttura normativa difficilmente riconducibile alla comunione ordinaria.

"Questa è una comunione per quote; nell'una le quote sono oggetto di un diritto individuale dei singoli partecipanti (argomenta ex art. 2825 c.c.) e delimitano il potere di disposizione di ciascuno sulla cosa comune (art. 1103 c.c.); nell'altra i coniugi non sono individualmente titolari di un diritto di quota, bensì solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto i beni della comunione (argomenta ex art. 189 c.c.). Nella comunione legale la quota non è un elemento strutturale, ma ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui i beni della comunione possono essere aggrediti dai creditori particolari (art. 189 c.c.), la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i creditori della comunione (art. 19 c.c.) e, infine, la proporzione in cui, sciolta la comunione, l'attivo ed il

passivo saranno ripartiti tra i coniugi o i loro eredi (art. 194 c.c.)."

La chiarissima puntualizzazione della Corte Costituzionale sulla natura della comunione legale dei beni tra i coniugi porta, come si vede, a considerarla giuridicamente un'entità patrimoniale unitaria *ex lege*; sia dal lato soggettivo, per il quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni della comunione; sia dal lato oggettivo, in cui la riunificazione legale dei beni in un unico patrimonio trova il suo più evidente punto di emergenza proprio nel momento del suo scioglimento: infatti l'art. 194 c.c., disponendo testualmente, come rileva la Corte, che "la divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo ed il passivo", porta alle estreme conseguenze, proprio nel momento del suo scioglimento, la riunificazione *ex lege* dei beni comuni in un'unica entità patrimoniale, che, comunque si voglia sistematicamente definire, tale si determina *ex lege* nel suo momento genetico (art. 177 c.c.), e come tale continua ad atteggiarsi nei suoi momenti funzionali ordinari e patologici (artt. 178, 180, 184, 186 e ss. c.c.) ed infine nel suo momento estintivo (art. 194 c.c.).

L'effettuazione di questo procedimento apprenderà, sempre per espressa disposizione del legislatore, ad un'operazione unitaria di scioglimento del patrimonio, con l'attribuzione a ciascuno dei coniugi di poste attive se residueranno; e l'accollo di poste passive se parimenti residueranno - in proporzione alla "quota" di cui ciascuno di essi era titolare nella disciolta unica comunione - e, precisamente, ex art. 194 c.c., nella proporzione di metà per ciascuno.

Ci troviamo, pertanto, di fronte alla tipica divisione di un patrimonio e non di un singolo cespite, il cui classico parametro normativo è rappresentato, nel nostro ordinamento giuridico dalla divisione dell'eredità (artt. 713 e ss. c.c.). Questa soluzione cui siamo approdati in sede civile, porta, dunque, come sua conseguenza che, sub specie fiscale, ci troviamo di fronte, in sede di divisione, ad un'unica "massa" di beni da dividere.

Del medesimo avviso appare la Corte di Cassazione, sezione tributaria, che nella sentenza n. 8677/2002 afferma: "Invero la comunione di beni fra coniugi trae origine da un solo titolo: il matrimonio. E non nei singoli atti di acquisto dei beni, che di per sé non darebbero luogo ad alcuna comunione, se non vi fosse il vincolo matrimoniale".

A questo punto nessun dubbio può insorgere sulla tassazione della fattispecie in oggetto come divisione di un'unica massa, trovando applicazione l'art. 34 della legge di registro, ma con alcune decisive limitazioni:

- esclusione dell'ultimo comma di esso;
- valore della massa comune da dividere determinato, in assenza di una specifica normativa tributaria, dalle disposizioni civilistiche di riferimento (artt. 191 e 192 c.c.);
- applicazione, al valore della massa imponibile netta dell'aliquota dell'1 per cento prevista

dall'art. 3 della tariffa, per gli "atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura".

Giova, infine, sottolineare come la interpretazione qui sostenuta si inserisca in una *trend* normativo di favore fiscale per il trattamento tributario delle convenzioni patrimoniali tra coniugi (Cass. Civ. sez. trib. n. 16171/2003).

È sufficiente ricordare il disposto del comma 3 dell'art. 228 della L. n. 151/1975 (esenzione da imposte e tasse per gli atti ivi previsti); e il trattamento tributario degli accordi patrimoniali attuati dai coniugi in sede di divorzio o di separazione personale.

Tendenza appunto, che trova il suo momento più significativo di emergenza nell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, secondo il quale "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa"; e nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 176/1992 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge n. 898/1970, in relazione agli artt. 4 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 635 (disciplina delle imposte ipotecarie e catastali) e 1 tariffa allegata, nella parte in cui non comprende nella esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione.

Con una immagine non propriamente giuridica si potrebbe intravedere la comunione ordinaria nel suo aspetto statico, inteso come acquisizione del bene senza ulteriori variazioni se non la normale amministrazione del medesimo, mentre la comunione legale va vista nel suo aspetto dinamico, come continui apporti o acquisizioni di poste sia attive che passive, con conseguente continua modificazione dell'oggetto della comunione e della sua consistenza.

La Suprema Corte con sentenza n. 15231 del 3 dicembre 2001 veniva chiamata a pronunciarsi sul ricorso del contribuente avverso una sentenza della Commissione Tributaria regionale di Venezia che, in accoglimento della tesi dell'Amministrazione finanziaria aveva dichiarato dovute le ordinarie imposte di trasferimento di un immobile, acquistato in precedenza dai coniugi in regime di separazione di beni, che veniva, con formula inserita nel processo verbale di separazione coniugale "venduto e ceduto dalla moglie al marito", contro corrispettivo.

Il ricorrente invocava a proprio favore l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 19 della L. n. 74/1987.

A sostegno dell'assunto la controparte invocava la sentenza della Corte Costituzionale del 29 aprile - 10 maggio 1999 n. 154, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del cit. art. 19 il quale prevede l'esenzione dall'imposta di registro, bollo ed ogni altra tassa, nella parte in cui non estendeva l'esenzione a tutti gli atti, documenti, provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale tra i coniugi.

Al riguardo la Corte rilevava che secondo i giudici di merito la cui asserzione non era stata contestata, nella fattispecie si era proceduto alla divisione, in sede di separazione personale tra i coniugi, di un bene acquistato dagli stessi, in regime di separazione dei beni e quindi un bene disciplinato dalla comunione ordinaria di cui all'articolo 1100 c.c. e segg.:

"Il codice civile prevede quale effetto naturale della separazione tra i coniugi lo scioglimento automatico della sola comunione legale, cosicché lo scioglimento della comunione di un bene acquistato in regime di separazione dei beni è

solo occasionalmente generato dall'atto di separazione personale, senza esserne il naturale contenuto patrimoniale. I coniugi infatti potrebbero legittimamente mantenere il regime di comunione ordinario, pur se separati."

Ritiene la Corte che "in tal senso depono l'esame del testo dell'art. 8 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, che parla di attribuzione di beni già facenti parte di comunione tra i coniugi, con un richiamo evidentemente solo alla comunione caratterizzata dal rapporto coniugale fra le parti, di cui all'art. 159 c.c. e segg. Pertanto il dettato dell'art. 19 della L. n. 74 del 1987 non può essere esteso alla presente fattispecie, ma deve essere limitato a quegli effetti patrimoniali tra i coniugi disciplinati dall'art. 159 c.c. e segg. Se così non fosse è intuitivo che atti di diversa natura si presterebbero facilmente ad intenti elusivi".

Da sempre la divisione è stata considerata, nel diritto positivo italiano (vedasi i codici del 1865 e del 1942) a carattere dichiarativo, e tale principio è stato parimenti recepito ai fini dell'imposta di registro, purché ovviamente l'assegnazione di beni a ciascun convivente fosse di valore conforme all'entità delle rispettive quote di diritto.

L'assegnazione di beni eccedenti la quota è stata sempre parimenti considerata come un trasferimento, con assoggettamento alla relativa imposta.

Già il Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3269 all'art. 48 c. 1 stabiliva che: "Le assegnazioni che hanno luogo nelle divisioni di beni mobili od immobili tra comproprietari o tra soci non sono considerate traslative della proprietà dei beni rispettivamente assegnati, quando ciascun convivente riceve una quota che corrisponda ai diritti che realmente gli spettano".

Proseguiva poi tale articolo "se vi ha conguaglio o maggiore assegno anche per mezzo di accollo di debiti comuni in una quota maggiore di quella che sarebbe a carico dell'assegnatario è dovuta la tassa di trasferimento sul conguaglio o maggiore assegno".

L'Amministrazione finanziaria con la normale 1° marzo 1880, n. 31, aveva ritenuto che i beni pervenuti ai compratori per effetto di più successioni o per acquisti fatti in epoche diverse costituissero una comunione sola così da consentire l'assegnazione a ciascuno dei conviventi di una qualunque delle cose comuni.

Tale orientamento fu disapplicato successivamente da alcuni uffici del registro finché la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass., 19 ottobre 1961, n. 2224) sostenne che in dipendenza dell'autonomia dei titoli si ha pluralità di masse (cosiddetto principio delle "masse plurime").

Dopo alcune oscillazioni della dottrina e della giurisprudenza, l'art. 32, ultimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, disciplinò espressamente la fattispecie, stabilendo che le comunioni derivanti da diverse successioni a causa di morte fossero considerate come una sola comunione.

Infine l'art. 34, comma 4, del D.P.R. n. 131/1986 innovando ulteriormente la materia, stabilisce che le comunioni tra i medesimi soggetti, che hanno origine in più titoli, sono considerate come una sola comunione se l'ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte.

Ciò significa, allora, che precedenti e diversi titoli inter vivos, costituenti distinte masse aventi ad oggetto beni in comunione tra gli stessi soggetti, andranno ad unirsi ai beni pervenuti in successione e posseduti in comunione tra i

medesimi, costituendo un'unica massa e ricevendo il medesimo trattamento fiscale.

La disposizione sembra così rispondere allo scopo di agevolare l'assegnazione di beni tra soggetti legati tra loro da vincolo di parentela e al contempo scoraggiare l'ingresso di terzi nella comunione: il particolare beneficio fiscale, del resto, viene meno qualora uno dei conviventi sia estraneo alla successione per causa di morte. Dalla lettura si evince, dunque, che l'articolo in questione prospetta due tipi di comunione che vengono sciolte con la divisione:

- quelle che sono originate esclusivamente da atto tra vivi;
- quelle provenienti da eredità.

Il legislatore, invero, non contempla l'ipotesi della tassazione della divisione conseguente allo scioglimento di una comunione legale.

A ben vedere, infatti, tale divisione non può essere ricondotta ad alcuna delle fattispecie considerate nell'art. 34.

Certamente non può parlarsi di "masse plurime" e di tanti diritti di quota quanti sono i titoli di provenienza delle comunioni con riguardo ad una divisione di una comunione legale, poiché "in realtà il patrimonio da dividere è il risultato di diversi assestamenti o bilanciamenti, definibile solo attraverso il procedimento divisionale descritto in premessa: esso presuppone un'entità fluida, mutevole nel tempo, non suscettibile perciò di una rigida attribuzione fin dall'origine".

Neppure può ipotizzarsi che la divisione in oggetto possa rientrare nella disciplina dell'ultimo comma, ivi disciplinandosi esclusivamente la comunione ereditaria.

Lo stesso il Consiglio nazionale del Notariato nella risoluzione del 24 dicembre 1985 ricordava che "la normativa di registro tace per quanto riguarda l'assegnazione a seguito di scioglimento della comunione legale di beni acquistati in tale regime, ma in virtù di titoli diversi. È da ritenersi peraltro che trattandosi di un'acquisizione alla comunione legale debba escludersi il riferimento alla tassazione in base alle masse plurime".

Il dato testuale, in tal senso, non può essere superato o semplicemente ignorato: "di qui una ragione in più per affermare che il legislatore evidentemente nell'attuale art. 34 del Testo Unico imposta di registro non contempla l'ipotesi della tassazione della divisione conseguente da scioglimento della comunione legale".

Un'indagine estranea all'atto risulta, allora, di fatto preclusa in quanto non utilizzabile.

Ne consegue che la divisione della comunione legale, avendo natura dichiarativa, non può essere contemplata dall'art. 34, ma rientra nella disciplina più generale dell'art. 3 della Tariffa All. A e dovrà essere assoggettata alla relativa aliquota proporzionale dell'1 per cento.

Naturalmente la legge di registro regola il rapporto considerandolo ad effetti dichiarativi fino a concorrenza delle quote di diritto spettanti a ciascun convivente e traslativi per l'eccedenza.

In quest'ultimo caso, invece, si applicheranno le disposizioni della Tariffa regolanti espressamente gli atti a titolo traslativo.

Le tematiche trattate sono state approfondite in saggi e articoli vari, in particolare, dai seguenti autori: *Giorgio Gavelli, Matteo Matteucci, Antonio Piccolo, Paola Tarigo, Cesare Alberto Forestieri, Daniele Batti, Paolo Giunchi, Sergio Vaglio, Francesco Schiavon e Cristina Santini.*

Questo lavoro sarebbe risultato meno articolato senza il proficuo scambio di opinioni con la dottoressa *Katia Bolognese.*

SOCIETA' DI SERVIZI: INCOMPATIBILITA' E DECADENZA DALL'INCARICO DI CONTROLLO CONTABILE

DI GIORGIO DELLI E ROBERTO MELO' – DOTTORI COMMERCIALISTI

D'ATTUALITÀ

Nel dibattito suscitato dal documento intitolato *"Principi e raccomandazioni per l'esercizio del controllo contabile nelle società di capitali che non fanno ricorso al capitale di rischio"* approvato il 13 gennaio 2006 dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, può essere interessante risolvere il quesito se, nel caso in cui esista un rapporto di collaborazione tra il soggetto "A" (dottore commercialista e revisore contabile) e la società "B" (società di servizi contabili diversi), alla quale "A" fattura mensilmente un non meglio specificato compenso forfetario, per quel soggetto "A" si verificano i presupposti di ineleggibilità e di decadenza da membro del Collegio sindacale incaricato del controllo contabile di "C" che riceve fattura da "B" o dall'incarico di controllo contabile di "C", alla luce del fatto che "A" affermi di non svolgere attività di consulenza a favore di "C", neanche per il tramite di "B".

In via preliminare va innanzitutto osservato che, ove inequivocabilmente risulti che "A" fattura mensilmente un compenso forfetario a "B" per le proprie prestazioni la cui natura non sia però specificata, l'affermazione di "A" *<<di non svolgere attività di consulenza a favore di "C" neanche per il tramite di "B">>* appare, già di per sé, alquanto singolare per non dire sospetta.

Infatti qualsiasi prestazione libero professionale, anche quella che potrebbe apparire la più semplice o la più "meccanica", implica pur sempre, sotto il profilo sostanziale, una qualche forma, propeudica o contestuale, di consulenza, e ciò, si badi bene, a prescindere dal modo in cui la tariffa professionale (che per i dottori commercialisti è un D.P.R. ossia, nella gerarchia delle fonti, un regolamento) contenga, ai fini tariffari, un distinguo fra ciò che sia classificabile come consulenza e ciò che invece sia classificabile come assistenza.

Si tenga a tal proposito presente che, in diversi atti normativi dell'ordinamento giuridico italiano, così come, del resto, nel linguaggio comune, non sono pochi i casi in cui con il termine "consulenza" si intende in realtà "consulenza e assistenza" per cui un prudente e sano scetticismo sulla suddetta affermazione di "A" non è e non sarà mai troppo specie ove si pensi che l'articolo 2399, comma 1°, lettera c) del codice civile stabilisce che non possono essere eletti alla carica di sindaco e se eletti decadono dall'ufficio coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a un comune controllo da *<<un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti che ne compromettano l'indipendenza>>*.

Al di là poi di ciò che sia o non sia stato scritto e descritto nella fattura di "A" a "B", già le sole caratteristiche di forfetarietà e di mensilità di fatturazione di quel compenso e la mancata specificazione della natura delle prestazioni a cui esso si riferisce conducono, tenuto conto dei rapporti tra "A" e "B" da un lato e tra "B" e "C" dall'altro, a non poter oggettivamente escludere a priori che "A" presti consulenza a "B", e allora, se non è escludibile a priori che "B" riceva consulenza da "A", non può a priori nemmeno essere escluso che "A" effettui prestazioni di consulenza a "C" per il tramite di "B" e remunerate da "B".

Allo stesso modo non possono neppure essere esclusi a priori, in capo ad "A", altri tipi di prestazioni a "C" ma remunerate da "B", prestazioni che potrebbero anche consistere in supervisione o in

predisposizione di registrazioni contabili e del bilancio di "C" il che, anche se quest'ultimo documento è un atto degli amministratori di "C", nel sopra indicato scenario, costituirebbe tra l'altro, per qualsiasi incarico del controllo contabile, una vistosa minaccia di auto-riesame, tale, dunque da costituire di per sé presupposto di ineleggibilità e/o decadenza dall'incarico.

Un ulteriore presupposto di ineleggibilità e di decadenza dall'incarico di controllo contabile o di membro del collegio sindacale incaricato del controllo contabile può poi essere costituito dal fatto che "A" faccia anche parte, in qualunque forma e sotto qualunque veste, della rete, ancorché informale (esempio: anche nel pool stabile di esperti di cui si avvale "B" per rendere prestazioni a "C"), del soggetto che determina la volontà dell'assemblea o le decisioni dei soci di "B".

Tutto ciò considerato, deve pertanto a nostro avviso essere tuttora tenuto presente il contenuto della raccomandazione del 16 maggio 2002 della Commissione Europea, raccomandazione che, tra le regole di salvaguardia dell'indipendenza del revisore pone anche la conformità di quest'ultimo ai principi ed alle regole di deontologia professionale, e che trova riscontro anche in quanto stabilito in appendice al documento n. 200 dei principi di revisione intitolato *"Obiettivi e principi generali della revisione contabile del bilancio"* statuito dalla Commissione paritetica per i principi di revisione istituita dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, laddove è scritto, a chiare lettere, che *<<il revisore deve rifiutare un incarico qualora constati la sussistenza di circostanze o vincoli che possano influenzare il suo giudizio, ovvero quando particolari circostanze possano sollevare nei terzi il fondato dubbio della mancanza di indipendenza. Non è quindi sufficiente l'onestà del revisore, ma è altresì necessaria la condizione obiettiva di essere riconosciuto indipendente dai terzi>>*.

In attuazione di tale principio contenuto nel suddetto documento n. 200 è stato emanato il documento intitolato *"Principi sull'indipendenza del revisore"* a cura del Gruppo di Studio sull'indipendenza del revisore in seno alla suddetta Commissione paritetica, approvato il 13 luglio 2005 dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed il 28 gennaio 2005 dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, documento che è rivolto a:

- a) società di revisione iscritte nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e/o nell'Albo speciale tenuto dalla CONSOB;
 - b) revisori individuali iscritti nel suddetto registro dei revisori contabili;
 - c) revisori individuali iscritti nel registro dei revisori contabili che siano componenti di un collegio sindacale incaricato del controllo contabile.
- Va a tal proposito precisato che mentre il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha approvato tale documento con le seguenti limitazioni all'ambito di applicazione:

- a) alle società di revisione iscritte nell'Albo speciale tenuto dalla CONSOB ex art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998;
- b) alle società di revisione iscritte nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia nell'esercizio dell'attività di revisione delle società che fanno ricorso al mer-

cato del capitale di rischio ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile;

il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali ha, invece, per parte sua, approvato tale documento senza limitazioni.

Resta tuttavia quale punto fermo che lo stesso Consiglio nazionale dei dottori commercialisti nella circolare n. 1 del 25 gennaio 2005 intitolata *"L'indipendenza del sindaco e/o del revisore contabile"* ha tra l'altro scritto che: *<<L'indipendenza deve essere giudicata in punto di fatto ma anche di apparenza, secondo la ragionevole percezione che può avere, al riguardo un terzo informato>>* e che *<<Il pericolo di conflitto di interessi di natura economico-patrimoniale – anche con riferimento alla nuova formulazione dell'art. 2399, lettera c) c.c. – può considerarsi effettivo ove il totale dei corrispettivi ricevuti da un singolo cliente, per servizi di revisione e non, oltrepassi una soglia critica dei ricavi totali>>* soglia che, ad avviso dello stesso CNDC (ma non del CNRPC) deve considerarsi in ogni caso superata laddove il totale dei corrispettivi ricevuti da un singolo cliente, ovvero da più clienti appartenenti al medesimo gruppo oltrepassi per i servizi di revisione e non, il 15 per cento del totale complessivo dei compensi dello Studio professionale, individuale o associato.

Riteniamo quindi che, in estrema sintesi si possa affermare che la risposta all'interrogativo di cui sopra, si possa dare "raccoltando a fattor comune" quei comuni elementi che risultano presenti sia nei principi indicati dagli organismi professionali CNDC e CNRPC sia nella raccomandazione della Commissione Europea del 16 maggio 2002 e cioè:

- a) che lo svolgimento delle funzioni e l'assunzione dell'incarico di controllo contabile siano possibili soltanto ove, anche agli occhi di un terzo ragionevole ed informato, che conosca tutti i fatti attinenti allo svolgimento del controllo contabile, non sia, neanche minimamente, lesa l'indipendenza del membro del collegio sindacale incaricato del controllo contabile e dell'incarico del controllo contabile;
- b) che si possano verificare i presupposti di ineleggibilità e di decadenza non soltanto in relazione a quanto stabilito nella legislazione nazionale ed in particolare, per quanto disposto dall'articolo 2399 del codice civile, bensì anche in relazione a quanto stabilito nelle norme deontologiche che siano applicabili allo svolgimento delle funzioni di incaricato del controllo contabile e di membro del collegio sindacale incaricato del controllo contabile.

Ne consegue quindi che, nel caso in esame, per "A" si verificheranno i presupposti di ineleggibilità e decadenza dall'incarico di controllo contabile della società "C" o di membro del collegio sindacale incaricato del controllo contabile della società "C":

- a) se il compenso che "A" riceve dalla società "B" è di notevole importo e comunque tale da ridurre o annullare la di lui indipendenza;
- b) se "A" risulti essere socio di maggioranza della società "B";
- c) quando, in ogni caso, "A" si trovi in condizione di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 2399 del codice civile e/o ai sensi delle norme deontologiche professionali applicabili al controllo contabile.

CONTROLLO CONTABILE EX ART. 2409-BIS CODICE CIVILE

COMMISSIONE DI STUDIO CONTROLLO CONTABILE EX ART. 2409-BIS C.C.

DAL CODER

A CURA DI
DELEGATO DAL CODER: DANIELE
DIAMANTI
PRESIDENTE: GIUSEPPE SAVIOLI – ORDINE
DI RIMINI
COMPONENTI:
GIORGIO ANTONIONI – ORDINE DI
MODENA
GIANLUCA BANDINI – ORDINE DI
RAVENNA
STEFANO CAPUZZO – ORDINE DI FERRARA
GIORGIO DELLI – ORDINE DI BOLOGNA
ANDREA FANTINI – ORDINE DI PIACENZA
CESARE GIUNIPERO – ORDINE DI PARMA
MASSIMO SIRRI – ORDINE DI FORLÌ -
CESENA

INDICE

- 1 Scopo del documento
- 2 Normativa e documentazione esaminata
- 3 Premessa
- 4 Il quadro normativo
- 5 L'attività di controllo contabile nelle società "chiuse"
 - 5.1 La natura e l'oggetto dell'attività svolta
 - 5.2 I principi da adottare nell'espletamento dell'attività
 - 5.3 Le peculiarità del controllo contabile espletato dal collegio sindacale
 - 5.3.1 I principi di revisione
 - 5.3.2 Le peculiarità del soggetto incaricato del controllo
 - 5.3.3 La tipologia di società in cui si troverà ad operare
- 6 Considerazioni conclusive

1 Scopo del documento

Scopo del documento è quello di individuare i principi di riferimento e le modalità di espletamento della funzione di controllo contabile da parte del collegio sindacale.

2 Normativa e documentazione esaminata

- Art. 2397 e seguenti, codice civile (Collegio sindacale);
- Art. 2409 - bis e seguenti, codice civile (Controllo contabile);
- D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, T.U.F.;
- Proposta di Direttiva Comunitaria COM(2004)177 in materia di revisione

dei bilanci;

- Nome di comportamento degli organi di controllo legale dei conti nella riforma del diritto societario - 23/06/2004 - (versione in bozza) - CNDCeR
- Principi di comportamento del collegio sindacale (1995) - CNDCeR
- Circolare n. 06/2005 del 23/03/2005 del Consiglio Nazionale dei Ragionieri;
- Documento 1005 "Considerazioni sulla revisione delle imprese ed enti minori" - ottobre 2004;
- Principi e raccomandazioni per l'esercizio del controllo contabile nelle società di capitale che non fanno ricorso al capitale di rischio emanati in via disgiunta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri - gennaio 2006.

3 Premessa

Una delle novità introdotte dal D. Lgs. n. 6/2003, in materia di riforma del diritto societario, riguarda il nuovo Paragrafo IV (**del controllo contabile**), della sezione VI - bis (dell'amministrazione e del controllo), del Capo V (della società per azioni), del titolo V (delle Società) del codice civile.

Le disposizioni ivi contenute, da un lato, esplicitano maggiormente, senza tuttavia innovare sostanzialmente rispetto al passato, il contenuto della funzione di controllo contabile e, dall'altro, prevedono, con una forte discontinuità rispetto alla normativa previgente, una sua separazione di principio rispetto a quella di vigilanza propria del collegio sindacale. In ciò ricalcando la disciplina già dettata per le società quotate dal T.U.F. (D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

4 Il quadro normativo

Caratteristica della nuova disciplina è quella di richiedere che il revisore contabile possieda una dimensione e, quindi, una presunta capacità operativa, via via crescente al crescere della rilevanza degli interessi economici coinvolti nella vita delle imprese oggetto di controllo (e della loro presumibile dimensione). Infatti:

- a) per le società con azioni quotate per effetto del criterio di specialità detta-

to dal secondo comma dell'art. 2325-bis, non vengono in rilievo le disposizioni dell'art. 2409-bis, ma quelle dettate dal citato T.U.F. Il revisore contabile può quindi essere costituito unicamente da società di revisione iscritta nell'apposito albo CONSOB;

- b) per le società per azioni che, pur non essendo quotate, fanno ricorso al mercato del capitale di rischio avendo azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante¹, il controllo contabile deve essere esercitato da società di revisione iscritte nell'albo dei revisori contabili. Limitatamente a tali incarichi la società di revisione è soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società quotate ed alla vigilanza della CONSOB;
 - c) nelle società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato il revisore contabile può alternativamente essere un revisore singolo o una società di revisione iscritta nell'albo dei revisori contabili;
 - d) nelle società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato il revisore contabile può alternativamente essere un revisore singolo o una società di revisione iscritta nell'albo dei revisori contabili, ma lo statuto può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio deve essere interamente composto da soggetti iscritti presso il registro dei revisori contabili;
 - e) per le società a responsabilità limitata, se lo statuto non dispone diversamente, la funzione di controllo contabile è esercitata dal collegio sindacale, il quale in tal caso, in virtù del rinvio contenuto nell'ultimo comma dell'art. 2477, deve essere interamente composto da revisori iscritti presso il registro dei revisori contabili.
- Al variare della dimensione aziendale e della tipologia di soggetto incaricato del controllo contabile mutano anche le norme di riferimento per l'espletamento dell'attività.

¹ Si considerano società con azioni diffuse in maniera rilevante fra il pubblico, a norma dell'art. 111-bis disposizioni di attuazione e transitorie D. Lgs. n. 6/2003, le società che superano i parametri indicati dall'art. 116, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, a cui è dato contenuto nell'art. 2-bis del regolamento di attuazione del predetto decreto, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.

Infatti:

- a) nelle società con azioni quotate le società di revisione (iscritte nell'apposito albo CONSOB) dovranno seguire la normativa speciale dettata dagli articoli 155 e 164 del T.U.F. nonché quella secondaria emanata dalla CONSOB nella sua attività di vigilanza. La CONSOB ha concretamente esercitato le prerogative che le spettano a norma dell'art. 162 indicando quali criteri da seguire per la certificazione del bilancio di società quotate i principi di revisione emanati dai CNDC e CNR²;
- b) al predetto quadro normativo sono soggette, per effetto della disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 2409-bis, anche le società di revisione cui è affidato il controllo contabile nelle società ad azionariato diffuso non quotate. Ne consegue che le stesse sono tenute ad utilizzare nella propria attività i principi di revisione approvati dai citati organi professionali;
- c) non esiste invece alcuna esplicita indicazione normativa relativamente alle modalità di svolgimento della funzione contabile nelle altre società.

5 L'attività di controllo contabile nelle società "chiuse"

Come sopra esposto, al contrario di quanto previsto per le società ad azionariato diffuso (quotate e non), nessuna disposizione impone l'applicazione dei principi di revisione emanati dai CNDC e CNR per l'attività di controllo contabile effettuata da società di revisione, dal revisore unico o dal collegio sindacale nelle società chiuse, per cui se ne potrebbe trarre la conclusione che gli stessi possano non essere applicabili in tali realtà.

La problematica deve essere affrontata verificando:

- 1) la natura dell'attività svolta dall'incaricato del controllo contabile (sia esso revisore unico, società di revisione o collegio sindacale) nelle società chiuse;
- 2) nel caso in cui si pervenga alla conclusione che l'attività coincida con quella svolta dal revisore nelle società ad azionariato diffuso occorrerebbe individuare l'eventuale esistenza di principi alternativi a cui fare riferimento;
- 3) nel caso, poi, in cui si riscontri l'inesistenza di principi alternativi, occorrerà valutare come i principi di revisione

possano essere interpretati ed applicati nell'ipotesi in cui l'attività di controllo contabile venga effettuata dal collegio sindacale.

5.1 La natura e l'oggetto dell'attività svolta

Come abbiamo sopra esposto l'art. 2325-bis prevede un principio di "specialità" per le società con azioni quotate, disponendo che le disposizioni del titolo V del codice civile si applichino limitatamente ai casi in cui "non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali".

Per verificare l'effettiva portata del predetto principio di "specialità" al caso del controllo contabile occorre riferirsi all'art. 111-bis delle disposizioni di attuazione e transitorie del D. Lgs. n. 6/2003, il quale prevede che: "Nel caso previsto dall'art. 2409-bis, secondo comma, del codice, si applicano alle società di revisione le disposizioni degli articoli 155, comma 2, 162, commi 1 e 2, 163, commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 58 del 1998".

Le disposizioni richiamate riguardano:

- 1) lo scambio di informazioni con amministratori e sindaci, il potere di effettuare controlli e l'obbligo informativo nei confronti della CONSOB;
- 2) la vigilanza spettante alla CONSOB ed i poteri esercitabili da quest'ultima;
- 3) i poteri esercitati dalla CONSOB nei confronti della società di revisione e l'obbligo di comunicazione dei provvedimenti adottati;
- 4) la possibilità per la CONSOB di raccomandare principi e criteri da adottare per la revisione contabile.

Come sopra esposto, nell'applicazione di tale facoltà la CONSOB ha indicato i principi di revisione emanati dai CNDC e CNR.

Dal breve *escursus* normativo emerge come la presunta "specialità" delle società quotate in tema di disciplina del controllo contabile si risolva, da un lato, in una serie di incombenze informative e di soggezioni a controlli della CONSOB a tutela della rilevanza pubblica dell'attività svolta e, dall'altro, nella necessaria applicazione nell'attività di controllo contabile dei predetti principi di revisione.

La natura e lo scopo dell'attività appaiono però identici in qualsiasi tipo societario, consistendo, a norma dell'art. 2409-ter, oltre che nell'espletamento di con-

trolli periodici, nella verifica della corrispondenza del bilancio di esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato, alle risultanze delle scritture contabili, degli accertamenti eseguiti e delle norme che li disciplinano, concludendosi con un giudizio sui medesimi documenti da esprimersi in un'apposita relazione³.

5.2 I principi da adottare nell'espletamento dell'attività

Giunti alla conclusione che l'oggetto dell'attività di controllo contabile coincide in ogni tipologia societaria, occorre porsi il quesito se anche nelle società chiuse debbano essere applicati i principi di revisione emanati dai CNDC e CNR o possano trovare applicazione principi alternativi.

I principi di revisione ed i principi contabili rappresentano la codificazione di indicazioni, tratte dalla prassi e dalla dottrina più qualificata, ad opera degli organismi professionali di riferimento per l'espletamento dell'attività operativa dei propri iscritti. Il termine che li accompagna "principi di generale accettazione" è volto a sottolineare la circostanza che, nelle materie oggetto di trattazione, il comune sentire professionale (e non) ritiene che l'attività svolta debba, per avere uno standard qualitativo accettabile, conformarsi. Ne discende che, ad esempio, un bilancio di esercizio redatto rispettando le disposizioni civilistiche, ma con interpretazioni, nei casi applicativi, difformi dai principi contabili, sarebbe ritenuto non corretto (per inciso, i principi contabili, per il loro grado di autorevolezza e, appunto, di "generale accettazione", rappresentano il parametro cui anche l'autorità giudiziaria ed i suoi consulenti tecnici raffrontano il giudizio di correttezza del bilancio).

Da ciò discende che il professionista per espletare la propria attività di controllo contabile secondo standard qualitativi accettabili non possa non applicare i principi di revisione emanati dai CNDC e CNR. A maggior ragione se il professionista in oggetto non è solo iscritto all'albo dei revisori contabili ma anche a quello degli ordini professionali che li hanno emanati⁴. Come si avrà modo di dire in seguito (par. 5.3.1) i nuovi principi di revisione, lungi dall'indicare tecniche articolate e vincolanti, si limitano ad enunciare indirizzi comportamentali. L'incaricato del controllo contabile avrà conseguentemente ampia libertà (e con-

² Delibere n. 13809 del 30 ottobre 2002, n.14186 del 30 luglio 2003, n.14352 del 17 dicembre 2003, 14768 del 4 novembre 2004.

³ Sulla coincidenza della natura e dell'oggetto attività di controllo contabile sia nelle società ad azionariato diffuso che nelle società "chiuse" si è espresso ufficialmente il Consiglio Nazionale dei Ragionieri con circolare n. 6 del 23 marzo 2005. Tale assimilazione è effettuata anche dalla bozza di documento "norme di comportamento degli organi di controllo legale nella riforma del diritto societario" datata 23 giugno 2004, emanata dai CNDC e CNR.

⁴ La necessaria applicazione dei principi di revisione approvati dai CNDC e CNR nell'espletamento della funzione di controllo contabile è affermata dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri con circolare n. 6 del 23 marzo 2005 e nella bozza di documento "norme di comportamento degli organi di controllo legale nella riforma del diritto societario" datata 23 giugno 2004, emanata dai CNDC e CNR.

seguinte responsabilità) nell'adottare le procedure che, alla luce dell'oggetto del controllo e della propria esperienza e sensibilità professionale, riterrà adeguate allo scopo.

D'altra parte, data la delicatezza del ruolo svolto, la rilevanza degli interessi coinvolti e delle conseguenti responsabilità, come potrebbe il revisore contabile dimostrare di aver svolto il compito assunto con la professionalità e la diligenza richiesti se non documentando la conformità della propria attività alle uniche regole codificate "di generale accettazione" esistenti?

Occorre considerare ancora che l'unico corpo di norme di comportamento emanato dalle professioni contabili in tema di esercizio dell'attività di controllo legale dei conti alternativo ai principi di revisione è costituito dai "principi di comportamento del collegio sindacale" dei CNDC e CNR. Tale documento, datato 1995, che si riferisce al precedente contesto normativo, non è mai stato oggetto di aggiornamento. Utilizza un approccio casistico ormai superato che, fra l'altro, impone al professionista una serie di procedure e di attività che lo stesso, alla luce della propria esperienza professionale e della valutazione del grado di rischio nel caso specifico potrebbe ritenere superflui; approccio, come vedremo successivamente, abbandonato dai principi di revisione.

Da ultimo, in una prospettiva internazionale di breve termine, occorre anche considerare che la Commissione Europea ha emanato una proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla revisione legale dei conti annuali e consolidati (COM(2004) 177, 16 marzo 2004) che modificherà il quadro normativo vigente: la Commissione propone infatti che tutte le revisioni legali dei conti previste dal diritto comunitario vengano effettuate conformemente ai principi di revisione internazionali (*International Standards on Auditing - ISA*), stabiliti dall'*International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)*⁵.

Riassumendo, i principi di revisione:

- 1) rappresentano l'unica raccolta codificata esistente in materia nel nostro paese;
- 2) sono stati redatti ed approvati con-

giuntamente dalle categorie di esperti contabili esistenti;

- 3) hanno ricevuto un avallo di autorevolezza e validità anche dalla CONSOB, ricevendo una convalida da parte di un'autorità amministrativa indipendente;
- 4) saranno gli unici standards ammessi per il controllo contabile obbligatorio in ambito europeo.

5.3 Le peculiarità del controllo contabile espletato dal collegio sindacale

Siamo sinora giunti alle seguenti conclusioni:

- a) l'attività di controllo contabile ha il medesimo oggetto in ogni tipologia societaria;
- b) lo stesso deve essere effettuato in ogni tipologia societaria applicando i principi di revisione emanati dai CNDC e CNR.

Ciò significa che il Collegio sindacale è tenuto ad osservare le medesime procedure delle società di revisione?

Per rispondere alla domanda occorre preliminarmente esaminare brevemente:

- 1) in cosa attualmente consistano i principi di revisione;
- 2) la peculiarità dell'organo di controllo;
- 3) la tipologia di società in cui si troverà ad operare.

5.3.1 I principi di revisione

I principi di revisione attualmente in vigore rappresentano sostanzialmente, con lievi adattamenti, la traduzione letterale degli ISA, emanati dallo IAASB, i quali utilizzano un approccio basato sull'indicazione di principi, con ciò innovando sostanzialmente rispetto ai precedenti principi di revisione i quali erano rivolti ad indicare procedure di revisione analitiche per le diverse aree di bilancio, dettate avendo quale riferimento una struttura piramidale ed articolata quale, tipicamente, la società di revisione.

Poiché i nuovi principi, al contrario, si limitano ad enunciare la natura delle procedure di revisione, pongono in estremo rilievo l'esperienza e lo spessore professionale del professionista, il quale godrà di un ambito di discrezionalità molto più elevato, assumendosi una

conseguente maggiore responsabilizzazione sulla qualità ed i risultati del proprio lavoro.

Ciò non può portare al paradosso di ignorare i principi stessi facendo leva esclusivamente sulla propria sensibilità. Occorre, al contrario, che l'incaricato del controllo contabile conosca bene i principi di revisione⁶, riducendo il controllo (o addirittura escludendolo) in certe aree ritenute a basso rischio ed ampliandolo in aree a maggior rischio, documentando e motivando le proprie scelte.

5.3.2 Le peculiarità del soggetto incaricato del controllo

Nell'ambito del controllo contabile il collegio sindacale è un soggetto del tutto peculiare. Esso, infatti, a differenza della società di revisione e del revisore unico non ha semplicemente un incarico professionale, ma rappresenta un organo sociale il cui compito istituzionale è quello di vigilare "sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento".

Per l'espletamento del proprio mandato deve partecipare a tutte le assemblee, alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. Ha addirittura poteri concorrenti e supplementi rispetto all'organo amministrativo.

Ciò ne fa, rispetto alla società di revisione ed al revisore unico, un soggetto del tutto privilegiato circa la conoscenza della realtà aziendale, delle sue prospettive e, soprattutto, delle sue aree di rischio. Conoscenze che potrà utilmente impiegare nell'individuazione e nella estensione delle attività di controllo contabile.

Ancora, il collegio sindacale, quando svolge anche la funzione di controllo contabile, deve essere composto integralmente da soggetti iscritti all'albo dei revisori contabili, ossia da soggetti tutti particolarmente qualificati nell'attività da espletare.

Anche tale circostanza ha effetti immediati sulle modalità di espletamento dei controlli. La struttura organizzativa delle società di revisione è infatti tipica-

⁵ Attualmente invece l'ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, disciplina principalmente l'abilitazione all'esercizio della professione di revisore legale dei conti negli Stati membri. Pur prescrivendo taluni obblighi in materia di iscrizione all'albo e di integrità professionale, la direttiva non contiene alcuna disposizione sulle modalità di effettuazione della revisione legale dei conti e sul grado di controllo pubblico o di controllo esterno della qualità necessario per garantire l'elevata qualità della revisione.

Ricordiamo che le seguenti direttive comunitarie impongono che i conti annuali o i conti consolidati delle società di capitali siano controllati da una o più persone abilitate ad effettuare tali controlli: quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società; settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati;

direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari;

direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione.

⁶ Che rappresentano un elemento obbligatorio della prova di esame di iscrizione all'albo.

mente piramidale, prevedendo l'utilizzo "sul campo" di soggetti neo-laureati, con conseguente bassa qualificazione, la cui attività è per lo più dedicata all'elaborazione ed al controllo di numerosi dati contabili, che assorbono la stragrande maggioranza del tempo complessivamente impiegato per svolgere l'incarico.

L'intervento dei professionisti con maggior esperienza è "limitata" all'attività di pianificazione delle attività, di supervisione del team, ai rapporti con gli amministratori ed i dirigenti, alla verifica del lavoro ed alle conclusioni dello stesso.

Vi è un solo soggetto (il *partner*) personalmente responsabile per l'attestazione finale in ordine al giudizio sul bilancio, dal momento che la responsabilità del team è solamente subordinata ed eventuale.

In tali circostanze la documentazione sistemica ed analitica di ogni attività espletata attraverso la conservazione di apposite carte di lavoro è imprescindibile poiché rappresenta l'unico strumento da parte del responsabile per verificare l'operato dei suoi collaboratori.

Radicalmente opposta è la situazione riscontrabile nel collegio sindacale, ove i revisori contabili coinvolti direttamente nell'attività di controllo sono tre e ove il ricorso a collaboratori è solo eventuale e comunque mai preponderante.

In altri termini si è in presenza di una sorta di "piramide rovesciata", caratterizzata appunto dalla presenza di elevate professionalità, direttamente coinvolte nell'attività di controllo.

5.3.3 La tipologia di società in cui si troverà ad operare

Il secondo aspetto di cui occorre tenere conto è legato alle dimensioni aziendali in cui il collegio sindacale si trova ad operare: trattasi per lo più di realtà di medio-piccole dimensioni tanto che, oltre ad avere un limitato ricorso al capitale di rischio (sono società chiuse) non sono neppure tenute a redigere il bilancio consolidato. Sono in genere caratterizzate da una scarsa segregazione delle funzioni, con un forte coinvolgimento della proprietà e del management nelle attività operative, da un sistema di controllo interno molto limitato, mono-business, con uno o pochi stabilimenti produttivi o commerciali. Rappresentano cioè quella tipologia di attività a cui si applica il principio di revisione 1005 "Considerazioni sulla revisione delle imprese ed enti minori", il quale, a titolo esemplificativo, al par. 10, prevede, appunto, che in tali entità le procedure di analisi comparativa possono fornire validi elementi probativi

riducendo la necessità di eseguire altre procedure di validità.

6 Considerazioni conclusive

Nel contesto suesposto, la pedissequa applicazione di procedure di revisione "standardizzate", basate principalmente sul controllo documentale e sulla "raccolta" di evidenza potrebbe rivelarsi, ad un tempo, eccessivamente dispendiosa ed inefficace.

Più idonea appare un'attività di controllo contabile "di qualità", caratterizzata da limitate procedure di revisione per così dire tipiche (es. vouching), sostituite, invece, da verifiche "mirate", scaturite dalle capacità di analisi e dall'attività di controllo sull'amministrazione svolte dal collegio sindacale.

Ciò non esime l'incaricato del controllo contabile dal motivare le proprie scelte in ordine all'estensione dei controlli effettuati ed alle procedure adottate.

Allo scopo è pertanto necessario predisporre un piano di verifiche per le diverse aree di bilancio, che espliciti il livello di significatività, sulla base di:

- 1) documentata conoscenza della società: tale aspetto è implicito, per quanto sopra esposto, per il collegio sindacale;
- 2) documentata e verificata valutazione del rischio di controllo: la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società ed il suo concreto funzionamento è già esercitata dal collegio sindacale a norma dell'art. 2403. Nell'ambito delle imprese minori, per la limitatezza (o addirittura l'inesistenza) di procedure di controllo interno e per il ruolo esercitato dal "proprietario" è necessario utilizzare un approccio basato sulla validità dei dati, ossia sui saldi di bilancio ("di sostanza") piuttosto che un approccio basato sull'affidabilità del sistema di controllo interno ("di procedura"). L'approccio suggerito risulta d'altra parte meno dispendioso e più pratico in virtù della generale limitatezza della popolazione contabile;
- 3) raccolta di elementi probativi sulla correttezza dei saldi di bilancio: in tale attività l'incaricato del controllo contabile sceglierà, motivando la scelta, fra le diverse procedure di revisione (analisi comparative, inventari, riscontri documentali, circolarizzazione, conteggi e ricalcoli). In particolare:

analisi comparative - sono particolarmente efficaci nel controllo contabile delle PMI in virtù delle dimensioni delle aziende e dell'esperienza di chi le pone in essere, le stesse possono sostituire o limitare l'utilizzo di

altre procedure;

inventari - da effettuarsi in relazione alla significatività della voce ed al risultato delle analisi comparative (rapporto tra magazzino e fatturato, incidenza del costo delle materie vendute o utilizzate sul fatturato, ecc.);

circolarizzazione - attività con elevato valore di validità, da utilizzare alla luce dei risultati delle analisi comparative svolte (incidenza dei crediti sul fatturato, tasso di rotazione e giorni medi di incasso, verifica degli incassi effettuati nei mesi successivi alla chiusura del bilancio);

riscontri documentali - da effettuarsi in relazione al livello di significatività prescelto;

conteggi e ricalcoli - da effettuarsi con una estensione del campione che tenga conto dell'affidabilità del sistema amministrativo e contabile (per esempio ricalcolo delle voci ratei e risconti se di importo significativo, verifica della voce ammortamenti e degli incrementi e decrementi delle immobilizzazioni);

- 4) documentazione del lavoro svolto e degli elementi probativi ottenuti: l'organizzazione e la conservazione delle "carte di lavoro" può limitarsi alla conservazione e documentazione del lavoro svolto, senza la formalizzazione richiesta in contesti in cui occorre controllare e condividere il lavoro a più livelli gerarchici;
- 5) relazione finale: non differenziata in relazione alle dimensioni ed al soggetto incaricato.

COMMENTO A CURA DI

DANIELE DIAMANTI – PRESIDENTE DEL CODER

GIUSEPPE SAVIOLI – PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI STUDIO

Il Coder, Comitato di Coordinamento fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti dell'Emilia Romagna ha istituito una Commissione di studio con lo scopo di individuare i principi di riferimento e le modalità di espletamento della funzione di controllo contabile quando questa venga attribuita al collegio sindacale.

La Commissione ha recentemente terminato i suoi lavori producendo il documento che mi pregio di allegarVi in copia.

Le conclusioni più significative che mi preme segnalarVi, poiché ritengo che possano apportare un contributo significativo alla discussione in atto sul tema, sono le seguenti:

- 1) l'oggetto dell'attività di controllo conta-

- bile risulta, per le argomentazioni riportate per esteso nel documento allegato, sostanzialmente coincidente in ogni tipologia societaria;
- 2) i principi di revisione ed i principi contabili rappresentano la codificazione di indicazioni, tratte dalla prassi e dalla dottrina più qualificata, ad opera degli organismi professionali di riferimento per l'espletamento dell'attività operativa dei propri iscritti;
 - 3) i principi di revisione attualmente in vigore rappresentano sostanzialmente e, con lievi adattamenti, la traduzione letterale degli ISA;
 - 4) gli stessi utilizzano un approccio basato sull'indicazione di principi, con ciò innovando sostanzialmente rispetto ai precedenti i quali indicavano procedure analitiche per le diverse aree di bilancio, dettate avendo quale riferimento una struttura piramidale ed articolata quale, tipicamente, la società di revisione;
 - 5) l'incaricato del controllo contabile avrà conseguentemente ampia libertà (e conseguente responsabilità) nell'adottare le procedure che, alla luce dell'oggetto del controllo e della propria esperienza e sensibilità professionale riterrà adeguate allo scopo;
 - 6) l'unico corpo di norme di comportamento emanato dalle professioni contabili in tema di esercizio dell'attività di controllo legale dei conti alternativo ai principi di revisione è costituito dai

"Principi di comportamento del collegio sindacale" del CNDC-CNR;

- 7) tale documento, datato 1995, che si riferisce al precedente contesto normativo, non è mai stato oggetto di aggiornamento. Utilizza un approccio casistico ormai superato che, fra l'altro, impone al professionista una serie di procedure e di attività che lo stesso, alla luce della propria esperienza professionale e della valutazione del grado di rischio nel caso specifico potrebbe ritenere superflui;
- 8) è stata recentemente approvata la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul controllo legale dei conti annuali e consolidati (COM(2004) 177, 16 marzo 2004), che modificherà il quadro normativo vigente;
- 9) la predetta normativa dovrà essere adottata dagli Stati membri entro 24 mesi dalla pubblicazione della stessa;
- 10) la direttiva dispone che il controllo legale dei conti, per ogni tipologia societaria in cui questo sia obbligatorio (quotate e non, a prescindere dalla dimensione) venga effettuato sulla base dei principi di revisione internazionali (*International Standards on Auditing - ISA*), emanati dall'*International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)* previo ricevimento e traduzione degli stessi nelle lingue europee e pubblicazione sulla Gazzetta comunitaria.

Riassumendo, i principi di revisione:

- 1) rappresentano l'unica raccolta codificata esistente in materia nel nostro Paese;
- 2) sono stati redatti ed approvati congiuntamente dalle categorie professionali contabili esistenti;
- 3) hanno ricevuto un avvallo di autorevolezza e validità anche dalla CONSOB, ricevendo una convalida da parte di un'autorità amministrativa indipendente;
- 4) saranno gli unici standard ammessi per il controllo contabile obbligatorio in ambito europeo.

Nell'ambito del quadro sopra delineato l'emanazione da parte del Consiglio Nazionale di nuovi ed ulteriori principi di riferimento per lo svolgimento dell'attività di controllo contabile, qualora dovesse tradursi in indicazioni specifiche di attività e procedure, sulla scorta dei "vecchi" principi di comportamento del Collegio sindacale del 1995, apparirebbe ad un tempo, antistorica e non utile per gli iscritti:

- antistorica in considerazione della normativa comunitaria di prossima adozione che impone l'applicazione degli ISA;
- non utile perchè gli iscritti si troverebbero a dover operare sulla base di due livelli di norme: una, quella giuridica, di matrice comunitaria che impone loro di applicare gli ISA e l'altra, ordinamentale, derivante dalle indicazioni del Consiglio Nazionale, suscettibile di imporre attività procedurali che il professionista potrebbe valutare, alla luce della propria esperienza e sensibilità, superflue.

LA PRASSI DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA NELL'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

DI RICCARDO ROVERONI - DOTTORE COMMERCIALISTA

LA RECENSIONE

Nessuna fase del processo fallimentare - neppure quelle, pur molto tecniche e, in molti casi, complesse, della ricostruzione del patrimonio del fallito a mezzo di azioni revocatorie e della ripartizione dell'attivo - vive, al pari di quella dell'accertamento del passivo, di prassi, tanto in aspetti di pura procedura e tipicamente operativi - quali, ad esempio, la formazione degli elenchi previsti dall'art. 89 l.f., la cosiddetta preverifica e il deposito dello stato passivo provvisorio, ispirati dall'art. 95 l.f., la domiciliazione delle domande di ammissione al passivo, secondo la previsione dell'art. 93 l.f. e il destino dei giudizi di opposizione allo stato passivo e delle dichiarazioni tardive di crediti pendenti al momento della chiusura delle procedure fallimentari - quanto, ed anzi più ancora, negli aspetti, per così dire, di diritto sostanziale, regolati da un'ampissima e disorganica normativa, solo in minima parte contenuta negli artt. 2740 e seguenti del codice civile, capace di determinare l'ingresso di un creditore concorrente nel recinto dei creditori concorsuali, anziché la sua esclusione dal gruppo e quindi la sua estraneità ai reparti fallimen-

Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna
Commissione Procedure Concorsuali

LO STATO PASSIVO

ANNOTAZIONI SULLE AMMISSIONI AL PASSIVO
DEI CREDITI. DELLE SPESE E DEGLI INTERESSI
MOTIVAZIONI DI AMMISSIONE O DI ESCLUSIONE



tari.

E la circostanza che la forza della prassi, nella formazione dello stato passivo, abbia reso, talora, del tutto imprevedibile l'esito dell'accertamento dei diritti dei creditori alla partecipazione al concorso fallimentare, è dato di esperienza comune che preoccupa i professionisti che assistono clienti nella presentazione di domande di ammissione al passivo agli Uffici dei diversi Tribunali fallimentari.

Nella pratica concorsuale, peraltro, l'impegno del Curatore e del Giudice, in questa delicata fase del processo fallimentare, è massimo e si concretizza, talora, nell'esame anche di centinaia di domande di ammissione al passivo e, per il Giudice, nell'emissione di altrettanti provvedimenti di ammissione, ovvero di esclusione, in tutto o in parte, di crediti - questi ultimi, secondo la previsione dell'art. 95 l.f., sommarariamente motivati.

A distanza di oltre dieci anni dalla prima uscita, la raccolta di prassi del Tribunale fallimentare di Bologna, curata dalla Commissione Procedure Concorsuali dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna ed intitolata "Lo Stato Passivo - Annotazioni sulle ammissioni al passivo dei crediti, delle spese e degli interessi, motivazioni di ammissione o di esclusione", spicca il volo, vestita dei tipi della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna, per l'accesso, con il numero 15 e circa 120 pagine, all'omonima Collana. E riceve apprezzamenti anche al di fuori dalle aule del Tribunale di Bologna, nelle

quali, in passato, aveva trovato il suo più immediato e naturale impiego, in particolare, presso il Tribunale di Milano, che ha ritenuto di pubblicare il lavoro nelle pagine elettroniche impegnate dalla sezione civile fallimentare.

L'agile libretto, aggiornato nelle sezioni già presenti nella prima stesura (crediti privilegiati, interessi e spese) ed integrato con annotazioni sui crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi, delle società di lavoro temporaneo e del CONAI, offre agli operatori nella materia concorsuale una serie di soluzioni a problematiche inerenti, per lo più, agli oneri di allegazione e di prova, suggerite dall'esperienza nell'esame di domande di ammissione al passivo, unitamente a proposte di motivazioni standard inerenti.

Il lavoro pubblicato, dichiaratamente, "trova i suoi limiti territoriali nell'ambito della circoscrizione di competenza della Sezione Fallimentare del Tribunale di Bologna". Non censendo, per scelta, se non le casistiche più diffuse, esso trova inoltre limiti nei contenuti e, anche per questo, non sostituisce i contributi di studio e di approfondimento giurisprudenziale e dottrinale dovuti, anche su sollecitazioni dei creditori, da parte dei Giudici Delegati e dei Curatori.

il Torresino



**ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
DI BOLOGNA**

Anno XII n. 3 maggio-giugno 2006
Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del. 29.09.05
Sped. in Abb. Post. L. 662 23/12/96 An. 2 comma 20 lett. b

Associato USPI

Direttore responsabile
Dott.ssa Francesca Buscaroli

Comitato di redazione
Dott. Alberto Battistini

Dottore Commercialista

Dott. Matteo Cotroneo

Direzione Regionale E.R.

Dott. Giorgio Delli

Dottore Commercialista

Dott. Antonio D'Errico

Dottore Commercialista

Dott. Vittorio Melchionda

Dottore Commercialista

Dott.ssa Anita Pezzetti

Direzione Regionale E.R.

Dott.ssa Giovanna Randazzo

Dottore Commercialista

Dott. Alessandro Servadei

Dottore Commercialista

Dott. Luigi Turrini

Dottore Commercialista

Realizzazione grafica e stampa:
SATE srl
via Goretti, 88 - Ferrara

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna
Via Farini, 14 - 40124 Bologna
Tel. 051 220392 / 051 233968 - Fax 051 238204
E mail: fondazione@dottcomm.bo.it
Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna
Via Farini, 14 - 40124 Bologna
Tel. 051 264612 - Fax 051 230136
N° verde 800017381
E mail: info@dottcomm.bo.it
Sito: www.dottcomm.bo.it

Consiglio dell'Ordine di Bologna

Presidente Dott. GIANFRANCO TOMASSOLI	Consigliere Dott.ssa ANNA MARIA BORTOLOTTI	Consigliere Dott.ssa AMELIA LUCA	Consigliere Dott. RAFFAELE SUZZI
Vice Presidente Dott. FRANCESCO CORTESI	Consigliere Dott.ssa FRANCESCA BUSCAROLI	Consigliere Dott. GUIDO PEDRINI	Consigliere Dott. MATTEO TAMBURINI
Segretario Dott.ssa VINCENZA BELLETTINI	Consigliere Dott. MAURIZIO GOVONI	Consigliere Dott.ssa ALESSANDRO SACCANI	Consigliere Dott.ssa ALBERTO TATTINI
Tesoriere Dott. ROBERTO BATAACCHI	Consigliere Dott. G. BATTISTA GRAZIOSI	Consigliere Dott. LUCA SIFO	

Commissione per l'attuazione del Protocollo d'intesa

Ciro De Sio - <i>Coordinatore</i> Direzione regionale	Matteo Cotroneo (<i>Vice coordinatore</i>) Dottori commercialisti	Ragionieri
Rita Longo	Giorgio Antonioni	Luigia Lumia
Silvia Mezzetti	Gianluca Bandini	Ferdinando Maiese
Daniela Miceli	Guido Pedrini	
Mario Santoro		

Hanno collaborato a questo numero e gentilmente ringraziamo:

Dott. Giancarlo Cagnani	Dott. Daniele Diamanti	Avv. Benedetto Santacroce
Dott. Mario Damiani	Dott. Roberto Melò	
Dott. Giorgio Delli	Dott. Riccardo Roveroni	

Commissione di Studio Controllo Contabile - Coder

CartaSi

Corporate Oro



**Un'altra opportunità
dalla Banca popolare
dell'Emilia Romagna
per i Dottori Commercialisti**



Ana Moura

L'ANIMA DEL FADO

ACONTECEU

ANA MOURA voce
JOSÉ MANUEL NETO chitarra portoghese
JOSÉ ELMIRO NUNES chitarra
DANIEL PINTO contrabbasso

29 GIUGNO 2006
Chostro della Basilica
di Santo Stefano di Bologna
ore 21,15

L'ORDINE E LA FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
DI BOLOGNA

invitano al concerto di
ANA MOURA

*in favore della conservazione
del patrimonio monumentale
della Basilica di Santo Stefano*

in occasione del
**XVIII FESTIVAL
INTERNAZIONALE
DI SANTO STEFANO**

SERENA, DOLCE NOSTALGIA E FELICE PROIEZIONE

In certi momenti è bello abbandonarsi e lasciare che la mente si culli sull'onda dei ricordi; soprattutto se operazione effettuata come momentaneo ristoro psicologico e non come atto di rifiuto del presente o di incapacità di proiezione nel futuro.

Questa è la sensazione vissuta la sera di venerdì 17 febbraio scorso, in occasione della manifestazione organizzata dalla nostra Fondazione, per festeggiare il decennale della costituzione della stessa.

Il programma prevedeva un concerto nella cantina della mitica band "Doctor Dixie Jazz Band" dopo la tradizionale consumazione di un ricco buffet.

Appena giunti nella cantina, gli odori, le luci, gli arredi caratteristici e quasi immutati, hanno immediatamente travolto la mente, riportandola ai tempi dell'università prima e, successivamente, dei faticosi inizi, del novi-



quotidiano nel lavoro e nello studio, col girovagare serale e notturno per cantine e osterie.

Si abbandonava, così, l'isolamento dello studio e del lavoro e si diventava gruppo, tutti insieme; ciò ci rendeva forti, solidali. Attraverso questi momenti di scapigliatura, questi attimi di trasgressione, riempivamo di significati le nostre rare solitudini giovanili. Operazione che in parte si replicò, successivamente, in sede di associazione professionale.

Quante passioni, quanti ardori e proiezioni, quanti amori! Per tutto, per tutti, per ogni cosa, per il mondo! La musica jazz, i blues incalzavano i ricordi e questi si armonizzavano sempre più con la musica, portandoci ad uno stadio di pura felicità. Felicità per la nostra esistenza trascorsa e la nostra vita attuale.

Guardando i tanti giovani presenti, ci sorrideva l'idea che anch'essi avrebbero potuto godere, fortunata-



ziato professionale.

Poi è stato un affastellarsi di ricordi gradevoli, una riscoperta di suoni, sapori, colori, rumori, sonorità, umori, della nostra trascorsa giovinezza.

Passeggiavamo, come tutti i giovani studenti universitari facevano, tenendo sotto braccio il mondo, cercando di alternare e mitigare l'impegno diurno e





mente, degli stessi ricordi.

Un altro evento da ricordare, è stata la manifestazione di inaugurazione dell'ampliamento, ristrutturazione e riordino generale

della sede del nostro Ordine, avvenuta il 3 aprile scorso, dopo l'assemblea di approvazione dei conti.

La nostra sede è sempre stata considerata, anche a livello nazionale, molto prestigiosa ed identificata quindi come possibile luogo di riferimento per l'organizzazione di incontri e manifestazioni ad alto livello nazionale ed internazionale.



Il merito è senz'altro dello storico palazzo, ma anche della cura, dell'attenzione e delle manutenzioni ordinarie e straordinarie profuse dal Consiglio, nella consapevolezza che la sede deve rappresentare, a livello professionale, la nostra "casa"; e la casa è lo specchio di chi la abita.



Nostro motivo di orgoglio non è solo l'aspetto estetico ed architettonico della sede, ma anche e soprattutto quello organizzativo: il personale, sia dell'Ordine, che della Fondazione, è qualificato, preparato ed organizzato e quindi



di riferimento ad altri Ordini, che attingono esperienza dal nostro.

Ora la sede è veramente pronta ad accogliere il costituendo Albo unico.



I due eventi, apparentemente, non hanno collegamento tra loro, ma in fondo sono legati ad un unico filo conduttore: la nostra professione, il nostro quotidiano operare.

Il primo evento ci ha riportato con la mente alla nostra giovinezza, ai tempi dell'impegno universitario; anni archi-



viati nella nostra memoria, che rappresentarono le radici culturali della nostra preparazione tecnica.

Il secondo evento rappresenta il luogo in cui si materializza il riferimento della nostra professione e ci ricorda i primi tempi di apprendimento, di praticantato, nei quali ci fu insegnato a trasformare il sapere specialistico in sapienza professionale; imparammo, così, che l'Ordine svolgeva un'opera di tutela della qualità della prestazione professionale, a beneficio del pubblico interesse; rappresenta, inoltre, riferimento nell'ambito del quale condividere questi valori, che da sempre hanno costituito il fondamento della nostra identità professionale.

Auguriamo ai nostri giovani di poter in futuro rivivere profondi ricordi, con serena nostalgia e, nel contempo, liberarsi in felici proiezioni.



Gabanatt

VIII TORNEO NAZIONALE DI CALCIO DOTTORI COMMERCIALISTI



La squadra dei nostri colleghi ha terminato la prima fase del Torneo, classificandosi con 11 punti dietro a Massa Carrara (16). Nell'ultima partita del 29 marzo scorso il nostro team ha battuto per 3 a 0 la squadra dei colleghi di Milano. Con una bella cornice di pubblico, i nostri colleghi



hanno saputo imporre il proprio gioco. Le reti sono state segnate dal collega Ferracini e dal collega Salvatori. Bravo il nostro portiere di riserva in seconda Servadei, capace di salvare sulla linea

un goal. Le note positive di questa prima fase del Torneo sono molteplici: la conferma dei "vecchi" (su tutti l'insossidabile Gargiulo) e gli ottimi esordi dei "giovani" Vulpinari e Scippa. Il primo capace di inserirsi con rigore tattico a centrocampo, il secondo puntuale negli inserimenti. Colleghi tutti, comunque, che svolgono il compito affidato dal Mister Passerini con applicazione e serietà. Dopo il record di punti nella prima fase, ora si tratta di sfatare il tabù degli ottavi di finale. Staremo a vedere.

LA PASSIONE PER LA BICI...PORTA IN ALTO I BOLOGNESI!



Lo scorso 26 marzo a Faenza si è svolta la Gran Fondo D a v i d e Cassani. La prova romagnola ha aperto il circuito di gare che vedranno impegnati i dottori commercialisti dell'Ordine di Bologna, di Forlì e di Rovigo. Il percorso "medio" effettuato dai nostri ciclisti ha subito anche quest'anno delle varianti, partendo da Faenza (Piazza del Popolo), verso S. Lucia, S. Savino, Monte Trebbio, Casone, Rocca S.

Casciano, Monte Chioda, Modigliana, Errano, Celle e fino all'arrivo in Faenza (via Risorgimento).

I circa 86 chilometri attraverso le bellissime località di Monte Trebbio e di Chioda e la mitezza del clima della giornata hanno esaltato le velleità agonistiche dei nostri partecipanti. L'ordine d'arrivo dei primi classificati è stato il seguente: 1° Fabio Botteghi, 2° Bruno Baroni, 3° Andrea Rizzoli, 4° Alessandro Servadei.

Il secondo appuntamento, che ha visto la partecipazione di più di tremila ciclamatori per la XXII edizione della Dieci Colli GP-Poliedil, si è svolta sulle strade di casa il 1° maggio, nelle due tipologie di percorso, lungo e corto. Ancora una



volta, si sono imposti i colleghi bolognesi Andrea Rizzoli, Fabio Botteghi, Paolo Rizzoli, Alessandro Servadei e, sul lungo, Piero Aicardi e Filippo Verde.

Il prossimo appuntamento a Cesenatico per la "Nove Colli".

DESTINAZIONE NEW YORK, PASSANDO PER CASAGLIA



Il 28 maggio 2006 si è svolta la ventisettesima edizione della Camminata Petroniana e i dottori commercialisti di Bologna si sono trovati alle 8,30 di mattina, belli, in forma e pimpanti, sulla linea di partenza, accolti dalla perfetta organizzazione della Polisportiva Porta Saragozza.



Quest'anno con una motivazione in più: la salita dell'Osservanza e la veloce discesa di Casaglia. Importanti tappe verso la destinazione mito di ogni podista: la MARATONA DI NEW YORK! La Grande Mela ci attende infatti il prossimo 5 novembre, per farci vivere una emozione unica ed indimenticabile. Luigia Nicodemo, Emanuela Felicissimo,

Vincenza Bellettini, Marco Dal Monte, Giuseppe Iannibelli e Luciano Antonio Manfredi sono i nostri campioni della Petroniana, sui quali puntiamo molto per l'esperienza newyorkese e per la difesa dei colori del nostro Ordine di Bologna. Intanto ci aspettano le prossime fatiche di giugno ("Camminata sopra e sotto i ponti" Km. 14) e ottobre ("Tre Monti di Imola" Km. 14,50). E dopo la Maratona, per non perdere il ritmo, ancora di corsa per la "Camminata dei due mulini" (26 novembre) per un più breve percorso di 14,20 chilometri.

LADC

Supplemento de il Torresino
Ordine dei Dottori Commercialisti
Anno XIII n. 3 - maggio-giugno 2006
Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del 29.09.95
Sped. in Abb. Post. L. 662/23/12/96 Art. 2 comma 20 lett.b

Direttore Responsabile
Dott.ssa Francesca Buscaroli
In Redazione
Dott.ssa Vincenza Bellettini
Dott.ssa Isabella Boselli
Dott.ssa Elena Melandri
Dott.ssa Giovanna Randazzo

Proprietario ed Editore:
Fondazione dei Dottori
Commercialista di Bologna
via Farini, 14
40124 Bologna
tel. 051 220392
fax 051 238204

Realizzazione grafica
e stampa
SATE srl
via C. Goretti, 88
44100 Ferrara
tel. 0532 765646
fax 0532 765759